




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1920

Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”

(Conversione del decreto legge n. 145/2013)

N. 54 – 16 gennaio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1920

Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”

(Conversione del decreto legge n. 145/2013)

N. 54 – 16 gennaio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 1920

Titolo breve:

Iniziativa:

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito:

**Relatore per la
Commissione di merito:**

Gruppo:

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario:

Oggetto:

Precedenti pareri espressi sul testo

Data: **Oggetto:**

Esito:

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 1-6.....	5
CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE	5
ARTICOLO 1, COMMI 7-9.....	7
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI.....	7
ARTICOLO 1, COMMA 10.....	8
SVILUPPO DELLE RISORSE GEOTERMICHE.....	8
ARTICOLO 1, COMMI 11-14.....	9
CENTRALE TERMOELETTRICA A CARBONE SUL TERRITORIO DEL SULCIS IGLESIENTE	9
ARTICOLO 1, COMMA 15.....	11
BIOCARBURANTI NELLA BENZINA E NEL GASOLIO DEL SETTORE DEI TRASPORTI.....	11
ARTICOLO 1, COMMA 16.....	12
ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	12
ARTICOLO 2, COMMA 1.....	13
MISURE IN MATERIA DI INCENTIVI ALL' AUTOIMPREDITORIALITÀ	13
ARTICOLO 2, COMMA 2.....	16
MISURE IN MATERIA RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI INDUSTRIALE.....	16
ARTICOLO 3.....	17
CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	17
ARTICOLO 4, COMMA 1.....	20
SITI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE	20
ARTICOLO 4, COMMI DA 2 A 10 E COMMA 14.....	25
CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE SOTTOSCRITTRICI DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	25
ARTICOLO 4, COMMI 11 – 13	27
MISURE PER L' AREA DI CRISI COMPLESSA DEL PORTO DI TRIESTE.....	27
ARTICOLO 5.....	28
MISURE PER FAVORIRE L' INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	28
ARTICOLO 6 COMMI DA 1 A 3.....	31

FINANZIAMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO.....	31
ARTICOLO 6 COMMA 4	32
CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO DALLE IMPRESE DI TELECOMUNICAZIONI	32
ARTICOLO 6, COMMI DA 5 A 7	33
SOTTOSCRIZIONE IN FORMA ELETTRONICA DI ACCORDI E CONTRATTI PUBBLICI.....	33
ARTICOLO 6 COMMI 8 E 9	34
MISURE ECONOMICHE COMPENSATIVE PER IL RILASCIO DI FREQUENZE TELEVISIVE DIGITALI	34
ARTICOLO 6 COMMI DA 10 A 14	34
CREDITO D'IMPOSTA PER LA CONNETTIVITÀ DIGITALE DELLE PMI	34
ARTICOLO 7	36
MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DEL <i>RULING</i> DI STANDARD INTERNAZIONALE	36
ARTICOLO 8	38
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO	38
ARTICOLO 9	39
MISURE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA	39
ARTICOLO 10	42
TRIBUNALE DELLE SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO.....	42
ARTICOLO 11, COMMA 1	43
CREDITO ALLE COOPERATIVE.....	43
ARTICOLO 11, COMMI 2 E 3	45
PRELAZIONE IN FAVORE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE COSTITUITE DA LAVORATORI DIPENDENTI.....	45
ARTICOLO 12, COMMA 1 LETTERE DA A) A G)	45
MISURE PER FAVORIRE IL CREDITO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA	45
ARTICOLO 12, COMMA 3	49
CESSIONI DI CREDITI D'IMPRESA (FACTORING).....	49
ARTICOLO 12, COMMI 4 E 7	50
OPZIONE PER REGIME FISCALE SOSTITUTIVO SU FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE.....	50
ARTICOLO 12, COMMA 5	52

RIDUZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI FINANZIARI	52
ARTICOLO 12, COMMA 6	53
PRIVILEGIO SPECIALE PER EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	53
ARTICOLO 13, COMMI 1-3	53
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER EXPO 2015	53
ARTICOLO 13, COMMI 4-7	56
FINANZIAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI PORTI	56
ARTICOLO 13, COMMA 8	57
REVOCHE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	57
ARTICOLO 13, COMMA 9	58
LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.....	58
ARTICOLO 13, COMMI 10 E 11	59
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	59
ARTICOLO 13, COMMA 12	60
ESCLUSIONE DELL'IMMATRICOLAZIONE DEI CARRELLI PER BREVI SPOSTAMENTI	60
ARTICOLO 13, COMMA 13	61
DENOMINAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL SISTEMA IDRICO E IL GAS	61
ARTICOLO 13, COMMI 14-15	61
DISPOSIZIONI PER LA CONCORRENZIALITÀ E LA TRASPARENZA NEL TRASPORTO AEREO	61
ARTICOLO 13, COMMI DA 16 A 18	62
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI SUI DIRITTI DI IMBARCO	62
ARTICOLO 13, COMMI 19 E 20	64
DECONTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI VOLO	64
ARTICOLO 13, COMMI 21-23	66
FONDO SPECIALE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO	66
ARTICOLO 13, COMMI 24-28	69
NORME PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITÀ TURISTICA.....	69
ARTICOLO 14	70

MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE 70

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla RGS.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 1-6

Contenimento delle tariffe elettriche

Le norme dispongono misure per il contenimento delle tariffe elettriche.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorni i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato (comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in esame attiene agli attuali criteri di definizione del «prezzo di riferimento» per i clienti non riforniti sul mercato libero, dove era stata a suo tempo introdotta la tariffa bioraria;

- a decorrere dal primo gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta (comma 2);
- i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio, possano in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante incrementato di 7 anni. Tale riduzione viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito (commi 3-6).

Le norme specificano altresì che la riduzione è applicata: per gli impianti a certificati verdi, allo specifico coefficiente moltiplicativo; per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità, registrato nell'anno precedente; per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio;

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- per quanto attiene al comma 1, la disposizione dà indirizzi all'Autorità per la revisione degli attuali criteri di definizione del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per clienti in regime di tutela, non riforniti sul mercato libero. L'andamento del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica negli ultimi tempi ha determinato uno spostamento delle ore di maggior prezzo nella fascia serale, modificando notevolmente il profilo di prezzo giornaliero e la situazione su cui, a suo tempo, era stata varata la tariffa bioraria. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato, avendo la finalità di stimolare il regolatore ad adeguare propri provvedimenti in modo che ne derivino prezzi di riferimento che tengano conto dei costi reali registrati, in ciascuna fascia oraria, sul mercato dell'energia elettrica. Dunque, la norma incide potenzialmente sui soli rapporti economici tra i clienti in maggior tutela e il rispettivo fornitore;
- con riferimento al comma 2, la norma interviene sull'istituto del ritiro dedicato, previsto da norme primarie e regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di consentire una riduzione degli oneri gravanti sulle tariffe dell'energia elettrica. Dunque, la misura non comporta effetti negativi per la finanza pubblica; La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione interviene sull'istituto del «ritiro dedicato», ossia del prezzo, relativo all'energia elettrica derivante da impianti a fonti rinnovabili programmabili di potenza fino 10 MW oppure da impianti rinnovabili (di qualunque potenza) non programmabili, pagato dal Gestore dei servizi energetici (GSE). Attualmente il prezzo di ritiro per i piccoli impianti è superiore ai prezzi di mercato e la differenza si carica sulla componente A3. La norma interviene su

tale situazione, stabilendo che a partire dal primo gennaio 2014 per gli impianti a fonti rinnovabili già incentivati il prezzo di ritiro sia pari al prezzo zonale orario. La relazione specifica infine che dalle modifiche è attesa una riduzione degli oneri in bolletta di circa 170 milioni di euro annui;

- per quanto riguarda i commi da 3 a 6, le disposizioni sono volte ad introdurre uno strumento per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche, a fronte di una migliore valorizzazione della vita tecnica degli impianti. Si introduce quindi la possibilità per i produttori di optare, in alternativa al mantenimento degli incentivi previgenti, per una riduzione dell'incentivo contestuale a un aumento del periodo di diritto. L'entità della riduzione viene rinviata a successivo decreto, dipendendo dal periodo residuo spettante, dal tipo di fonte rinnovabile e dall'istituto incentivante, nonché dai costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi. La RT afferma inoltre che dalla misura è attesa una riduzione degli oneri gravanti sulle tariffe dell'energia elettrica e che la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare i criteri alla base della tariffazione dell'energia elettrica, anche rimodulando quantitativamente e temporalmente la fruizione degli incentivi connessi alla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. Tali disposizioni non sembrano suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dagli incentivi sono a carico della componente A3 delle tariffe elettriche.

Peraltro, tenuto conto anche delle successive disposizioni dell'articolo 1, andrebbero acquisiti elementi circa il potenziale impatto delle misure dell'articolo in esame sulle tariffe finali al fine di valutare se siano configurabile apprezzabili effetti sul gettito IVA.

ARTICOLO 1, commi 7-9

Certificazione energetica degli edifici e disciplina del condominio negli edifici

Le norme dispongono misure inerenti alla certificazione energetica degli edifici e alla disciplina del condominio negli edifici.

In particolare, le disposizioni:

- sostituiscono l'articolo 6 commi 3 e 3-*bis* del D. Lgs. 192/2005, in materia di certificazione energetica degli edifici. Le modifiche provvedono a sostituire la nullità dei contratti di vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo

- gratuito o dei nuovi contratti di locazione con una sanzione amministrativa pecuniaria, graduandone l'entità in funzione del tipo contrattuale (commi 7 e 8);
- intervengono in merito alla L. 220/2012, in materia di disciplina dei condomini. Le norme, tra l'altro:
 - prevedono una maggioranza assembleare ridotta per gli interventi relativi al risparmio energetico;
 - la graduazione del Fondo lavori condominiale, la cui costituzione resta comunque anticipata, in base al pagamento degli stati di avanzamento;
 - modificano il meccanismo di irrogazione delle sanzioni in caso di violazione del regolamento condominiale.

La **relazione tecnica**, oltre a illustrare brevemente le disposizioni, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura preminentemente ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 1, comma 10

Sviluppo delle risorse geotermiche

Le norme introducono l'articolo 1, comma 7-*bis*, del D. Lgs. 22/2010 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche), specificando che lo Stato esercita le funzioni di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame prevede una revisione delle competenze Stato-Regioni in materia geotermica, assegnando allo Stato il ruolo di guida e coordinamento per lo sviluppo del settore. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la funzione di indirizzo delle funzioni assegnate allo Stato.

ARTICOLO 1, commi 11-14

Centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente

Normativa previgente. L'articolo 11, commi 14 e 14-*bis*, del DL 35/2005 dispone che la regione Sardegna assegni una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. La regione Sardegna assicura altresì la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2013. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario.

L'articolo 10 del DPR 28 gennaio 1994 dispone altresì che l'acquisto e la produzione di energia elettrica nella regione Sardegna siano subordinati al completo utilizzo della produzione di energia elettrica da gassificazione. L'utilizzo di carbone Sulcis, tramite gassificazione, in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore è assimilato a fonte rinnovabile.

Le norme abrogano l'art. 11, comma 14, del citato D.L. n. 35/2005, facendo altresì cessare l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione (comma 11). La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh, sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO₂ e del funzionamento del relativo stoccaggio, nonché rivalutata sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2.100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO₂, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30% (comma 12). Gli oneri sono a

carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe (comma 13). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. (comma 14).

La relazione illustrativa specifica che in data 27 luglio 2011 è stato notificato alla Commissione europea il «Progetto integrato CCS Sulcis» previsto dall'articolo 11, comma 14, del DL 35/2011. Dopo una complessa interlocuzione con i servizi della Commissione, la notifica è sfociata in una procedura di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le norme in esame, pertanto, hanno l'obiettivo di abrogare le leggi che hanno costituito la base giuridica del progetto precedentemente notificato e di rimodulare l'intervento per il Sulcis rendendolo compatibile col diritto europeo e soprattutto significativamente meno costoso in termini di impatto sulle bollette elettriche rispetto a quello che si sarebbe avuto con la realizzazione del precedente progetto secondo il meccanismo di incentivo (CIP 6) per esso previsto.

La **relazione tecnica** afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La copertura dell'incentivo viene assicurata tramite corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione - così come richiesto dalla Commissione europea - definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'onere a carico delle tariffe (30€/MWh fino ad un massimo di 2.100 GWh/anno), peraltro, risulta inferiore a quello previsto dalla norma precedente, che si abroga, che era pari a circa 150€/MWh senza limiti di produzione incentivabile.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione relativamente alla gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone e al relativo acquisto vincolato a prezzi incentivanti dell'energia elettrica ivi prodotta, atteso che gli oneri connessi sono a carico della tariffazione dell'energia elettrica, come già previsto dalla normativa previgente.

Appare peraltro necessario acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari in considerazione delle attuali modalità di gestione temporanea della miniera, di cui all'articolo 11, comma 14-bis, del DL 35/2005 – disposizione non abrogata dal provvedimento in esame

- atteso che a tale gestione era stato inizialmente associato un onere annuo di 15 milioni di euro.

Infine, pur rilevando che le risorse sono a carico del sistema elettrico, andrebbe altresì acquisita conferma che il meccanismo di erogazione delle stesse, di cui al comma 14, in ragione della relativa, prevedibile tempistica, non sia suscettibile di determinare eventuali effetti di cassa con riflessi sul fabbisogno tenuto conto che la Cassa conguaglio per il settore elettrico rientra tra le amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della pa.

In merito ai profili di copertura finanziari con riferimento al comma 12, si segnala che la disposizione non indica esplicitamente né la quantificazione né la durata dell'onere derivante dal medesimo comma, che autorizza la Regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone

ARTICOLO 1, comma 15

Biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti

Le norme recano misure in materia di biocarburanti. In particolare, le disposizioni:

- modificano l'articolo 33, comma 2, del D. Lgs. 28/2011, disponendo che la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti per il 2014 non aumenti dal 4,5% al 5% come previsto dalla normativa previgente;
- dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la quota minima di biocarburanti - che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale – sia determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico;
- sopprimono talune limitazioni sull'uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti, prevedendo anche l'estensione dell'utilizzo dei grassi animali. Si prevede, inoltre, l'individuazione della soglia massima di utilizzo di rifiuti e sottoprodotti al 40 per cento.

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le norme prevedono di far risparmiare agli utenti

il differenziale tra il prezzo dei biocarburanti (normalmente più alto) e quello dei carburanti. Il risparmio è stimabile in circa 70 milioni di euro, in dipendenza dei prezzi relativi dei biocarburanti e dei carburanti, il che corrisponde a un risparmio stimabile in quasi 2 millesimi di euro per un litro di carburante venduto. Si prevede un aumento della concorrenza tra i produttori di biodiesel e di oli vegetali, oltre che un maggior impiego di materie prime da rifiuti e sottoprodotti che porteranno a prezzi minori dei biocarburanti con un riflesso positivo sul prezzo ai consumatori finali dei carburanti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, comma 16

Attività di distribuzione del gas

Le norme modificano l'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 164/2000. Le modifiche sono sostanzialmente dirette a determinare, nell'ambito delle gare per l'affidamento in aree sovracomunali del servizio di distribuzione del gas, il versamento dovuto dal distributore subentrante al gestore uscente secondo il criterio della *regulatory asset base* (RAB) anziché del valore industriale residuo (VIR).

La relazione illustrativa chiarisce che le modalità di calcolo del valore industriale residuo (VIR) – attualmente versato dal distributore subentrante al gestore uscente - sono diverse da quelle usate per la *regulatory asset base* (RAB) in quanto non prevedono la detrazione dei contributi versati dai privati per gli allacciamenti che invece vengono correttamente decurtati nella regolazione tariffaria. La relazione stima che le differenze dei due valori possono risultare anche dell'ordine del 20 per cento¹.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione di cui al comma 16 non determina nuovi o maggiori oneri per lo Stato, né per gli enti locali, che anzi vedranno ridursi gli oneri per il calcolo del valore industriale residuo (VIR) a partire dagli stati di consistenza delle reti, essendo la *regulatory asset base* (RAB) un parametro già noto. La norma inoltre impedisce un aumento in prospettiva delle tariffe di distribuzione a carico dei consumatori finali.

¹ Il Consiglio di Stato, con parere n. 3598/2011 ha affermato che il valore di rimborso (*n.d.r.* ovvero il valore industriale residuo), è in genere maggiore del valore della rete riconosciuto dalla regolazione tariffaria (*n.d.r.* ovvero la *regulatory asset base*), in quanto il primo è il valore industriale dell'impianto mentre il secondo è un valore basato solo sui costi storici degli investimenti effettivi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione di quanto affermato dalla RT.

ARTICOLO 2, comma 1

Misure in materia di incentivi all'autoimprenditorialità

Normativa previgente: il Titolo I (artt. 1-4), del D.lgs. n. 185/2000, nel testo previgente, disciplina gli incentivi all'autoimprenditorialità, prevedendo, in particolare, che le previste misure incentivanti trovino applicazione nei territori interessati dagli Obiettivi 1 e 2 dei Programmi comunitari², nelle aree ammesse alla deroga al divieto di aiuti di Stato di cui all'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE) e in altre aree svantaggiate³ (articolo 2). Ai soggetti ammessi agli incentivi sono concedibili: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'UE; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'UE; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione e di avvio delle iniziative; d) attività di formazione e qualificazione funzionali alla realizzazione del progetto. A tali agevolazioni si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni (articolo 3). I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare (articolo 4).

La norma novella il D.lgs. n. 185/2000, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, sostituendo, tra l'altro, l'intero Titolo I del decreto (artt. da 1 a 4) ed introducendo il nuovo articolo 4-*bis*.

Nello specifico viene previsto che le misure incentivanti sono dirette a sostenere su tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito [lett. b), cpv. Art. 1]. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per investimenti, a tasso zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti delle disposizioni europee richiamate dalla norma stessa. I mutui possono

² Nella programmazione 2007-2013: Obiettivo Convergenza, relativo alle regioni in ritardo di sviluppo ed Obiettivo Competitività regionale e occupazione, relativo alle regioni che beneficiavano dei finanziamenti per la convergenza nel periodo di programmazione 2000-2006 e che nel ciclo successivo non soddisfacevano più i criteri di ammissibilità del citato obiettivo. Il terzo Obiettivo previsto nella programmazione 2007-2013 era quello relativo alla Cooperazione territoriale europea. Il nuovo quadro programmatico di interventi strutturali per il periodo 2014-2020 è caratterizzato da un'architettura volta a superare il precedente modello di interventi. Con specifico riguardo alle misure incentivanti alla PMI, ad esempio, la programmazione 2014-2020 prevede per la prima volta un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI, con particolare riferimento al sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile.

³ Individuate con decreto del Ministro del lavoro del 14 marzo 1995.

essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare [lett. b), cpv. Art. 2].

Con riguardo ai mutui agevolati erogabili, si evidenzia che la norma fa rinvio al regolamento (CE) n. 1998/2006 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 TCE (artt. 107 e 108 del TFUE) agli aiuti di Stato *de minimis* e alle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del medesimo regolamento. Si evidenzia che dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato *de minimis* [regolamento (UE) n. 1407/2013, che sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1998/2006. Il nuovo regolamento, mantiene il massimale di 200.000 euro per gli aiuti *de minimis* - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione⁴ costituite in forma societaria da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne [lett. b), cpv. Art. 3].

Viene, quindi, previsto che possano essere finanziate - con decreti interministeriali⁵ e secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 24 del D.lgs. n. 185/2000 - le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. Dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [lett. b), cpv. Art. 4].

La concessione delle agevolazioni in materia di autoimprenditorialità è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'art. 4 del decreto 30 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze⁶, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del D.lgs. n. 185/2000. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria [lett. b), cpv. Art. 4-*bis*].

⁴ Secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

⁵ L'art. 24 del D.lgs. n. 185/2000, prevede che con uno o più regolamenti, vengano fissati criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

⁶ Il DM 30 novembre 2004 (Criteri e modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego previsti dal D. lgs. n. 185/2000) prevede che per la gestione dei mutui a tasso agevolato relativi alle misure previste dal D.lgs. n. 185/2000, a valere sul Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge n. 488/1999 (interventi per la imprenditorialità giovanile) è istituito un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo sino al 75% della spesa ammissibile, con esclusione di contributi a fondo perduto (previsto, invece, nel testo previgente del Titolo I del D.lgs. n. 185/2000). La RT evidenzia, peraltro, che l'esclusività della forma di aiuto prescelta (mutuo agevolato a tasso zero) consente di realizzare economie rispetto al complesso delle misure attivabili in base alle previgenti disposizioni, che compensano ampiamente la mancata remunerazione attraverso la corresponsione di interessi, comunque di modesta entità, da parte del beneficiario. Nella previgente formulazione del Titolo I, i benefici sono, infatti, concessi nelle forme del "contributo a fondo perduto" e del "mutuo agevolato" per gli investimenti, cui si accompagnano misure di assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative e attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto. La RT afferma, inoltre, che gli incentivi saranno erogati nell'ambito delle risorse attualmente disponibili sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze presso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, soggetto attuatore dell'intervento nonché dai successivi rientri dei mutui ex D.lgs. 185/2000, che affluiscono a tale Fondo. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma appare finalizzata a razionalizzare il meccanismo di incentivazione - già disciplinato dal Titolo I del D.lgs. n. 185/2000 - delle iniziative imprenditoriali nei settori della piccola e micro impresa fortemente caratterizzati da presenza giovanile e femminile.

Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla RT circa il fatto che l'esclusività della forma di aiuto prevista dal nuovo articolo 2 del D.lgs. n.185/2000 (mutuo agevolato a tasso zero) consentirebbe di realizzare economie rispetto al complesso delle misure attivabili in base alle previgenti disposizioni, compensando, pertanto, la mancata remunerazione del finanziamento erogato attraverso la corresponsione di interessi da parte del beneficiario.

ARTICOLO 2, comma 2

Misure in materia riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale

La norma novella la disciplina di cui all'art. 27 del DL n. 83/2012, concernente l'attività di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa. Rispetto a quanto previsto dalla previgente legislazione, ai fini del riconoscimento da parte del Ministro dello sviluppo economico di tali situazioni di crisi, l'istanza della regione interessata non è più considerata una condizione imprescindibile. Viene, inoltre, soppressa la disposizione di cui al comma 1 del summenzionato art. 27, che escludeva dall'ambito di intervento della disciplina in riferimento le situazioni di crisi che risultassero risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale (lettera a).

Il regime dei finanziamenti agevolati collegati al Piano di promozione industriale - di cui agli artt. 5, 6, e 8 del DL n. 120/1989 - viene, inoltre, esteso alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse, ma comunque, caratterizzate da un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. La concessione delle agevolazioni, pur destinata in via prioritaria ai progetti di riconversione e riqualificazione nei casi di crisi industriali complesse, può essere estesa ad altre situazioni, la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico⁷ che dovrà, altresì, stabilire le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare (lettera b e c).

La **relazione tecnica** afferma che la norma elimina il vincolo di applicazione introdotto dall'art. 27 del DL n. 83/2012, del regime di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del DL n. 120/1989, consentendo in tal modo di utilizzare il predetto regime in tutte le aree o distretti del paese interessate da fenomeni di crisi industriale con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Le modalità di attuazione degli interventi e di individuazione delle situazioni in cui il regime di aiuto risulta applicabile sono definiti dal Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare. La norma possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma.

⁷ Il decreto deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, sentita la conferenza Stato-regioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca la ragione per la quale sia stata prevista una clausola di neutralità finanziaria al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2 del presente provvedimento - che reca disposizioni in merito ai progetti finanziabili per sostenere la creazione di micro e piccole imprese - dal momento che il successivo articolo 4-*bis* del citato decreto legislativo prevede che la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo, ivi compreso l'articolo 4, sia disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, di cui peraltro non sono indicate nella relazione tecnica le attuali disponibilità.

A tale proposito si ricorda che dalla Relazione della Corte dei Conti al rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio 2012, le consistenze complessive del suddetto Fondo ammontavano, al 31 dicembre 2012, a 1.137.882.273 euro.

ARTICOLO 3

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La norma prevede l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio, subordinato alla preventiva approvazione della Commissione europea, spetta nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016.

Le risorse finanziarie sono individuate a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2016 dei fondi strutturali comunitari (comma 1).

Le modalità operative e la decorrenza sono da definire con apposito decreto ministeriale che dovrà fissare, tra l'altro, le modalità di iscrizione in bilancio delle spese agevolate, le cause di decadenza e revoca del beneficio, la restituzione dei crediti indebitamente fruiti, la procedura telematica finalizzata ad un controllo delle spese agevolate (ex ante ed ex post) e le rettifiche – anche in termini misura dell'agevolazione – nel caso in cui le spese sostenute siano inferiori a quelle preventivate (commi 1 e 12).

Il credito d'imposta è determinato in misura corrispondente al 50% delle spese sostenute (valore minimo dell'investimento agevolabile pari a 50.000 euro) e spetta per un ammontare non superiore a 2,5 milioni annui per ciascuna impresa beneficiaria. Il beneficio spetta per le spese sostenute nel periodo compreso tra quello indicato dal

decreto ministeriale di attuazione (che stabilirà la decorrenza) fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 2).

La norma individua le tipologie di spese che sono incluse nel beneficio e quali invece non possono essere considerate, in ogni caso, spese per attività di ricerca e sviluppo (commi 3, 4 e 5).

Il credito d'imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è maturato il beneficio, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi. Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione (comma 6).

Per fruire del contributo le imprese presentano una istanza telematica al MISE al quale spetta anche il compito di verificare, insieme all'Agenzia delle entrate, la corretta fruizione del credito d'imposta. I controlli sono effettuati sulla base di apposita documentazione certificata dai soggetti incaricati (revisori legali, collegio sindacale, professionista abilitato) che sono responsabili della revisione effettuata. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono ammissibili al beneficio entro il limite massimo di 5.000 euro (commi 7, 9, 10 e 11).

Per la gestione della procedura il MISE potrà avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di società *in house*, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo "comma 14"⁸ (comma 8).

Le risorse individuate nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito d'imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del MISE. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito d'imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato (comma 13).

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che l'effettiva attivazione del credito d'imposta avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente Programma operativo nazionale (PON).

⁸ Il rinvio corretto è presumibilmente al comma 13, ultimo comma dell'articolo in esame

A tal fine, sulla base delle risorse effettivamente assegnate al PON per ciascun esercizio fino al 2016, con decreto interministeriale si adotteranno le disposizioni attuative necessarie ivi inclusa la decorrenza dell'agevolazione.

Pertanto, la relazione tecnica afferma che la norma ha carattere programmatico in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

Al riguardo, pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla RT - programmatica della norma, la cui attuazione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione dei fondi europei 2014-2020, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili.

Si evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabile) rinviando tuttavia ad una fase successiva la esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. In merito al profilo finanziario ed, in particolare, alla fissazione del limite massimo delle risorse, si segnala che la norma non prevede espressamente una procedura che assicuri il rispetto del predetto limite: il diritto al beneficio, in presenza dei requisiti richiesti, sembrerebbe quindi automatico in quanto non espressamente subordinato ad una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria (la norma pone a carico del contribuente l'obbligo della sola presentazione dell'istanza telematica). Non è altresì espressamente prevista un'attività di monitoraggio degli effetti finanziari specificamente rivolta a verificare il rispetto del limite delle risorse stanziato. Sul punto, appare necessario l'avviso del Governo anche in considerazione del fatto che il beneficio opererà in base ai termini, modalità e decorrenze non stabilite in via legislativa, ma da fissare con apposito decreto ministeriale.

In merito all'attività di verifica e di controllo attribuita al MISE e all'Agenzia delle entrate, appare necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni indicate di svolgere gli adempimenti attribuiti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi. Infatti, la norma dispone un limite complessivo pari

a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, peraltro, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione, effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016. Inoltre, in termini di competenza, effetti negativi potrebbero prodursi anche nel 2017 in relazione alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare, tenuto conto che il beneficio spetta per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

D'altro canto, la possibilità di effetti riferiti al 2016 sembrerebbe confermata dalla relazione illustrativa che afferma che qualora il *plafond* annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l'anno successivo.

Pertanto andrebbero chiarito quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale negli esercizi presumibilmente interessati.

Andrebbe altresì confermato che l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la certificazione contabile, ammesse al beneficio nel limite di 5.000 euro, sia da considerare incluso nel limite massimo di spesa fissato dalla norma.

Con riferimento, infine, al finanziamento delle spese relative alla convenzione tra il MISE e le società cui affidare la gestione della procedura, si osserva che la norma rinvia ad un "successivo comma 14", non presente nell'articolo in esame: qualora il riferimento debba intendersi, come sembrerebbe, al comma 13, andrebbe specificato che le risorse da destinare al credito d'imposta si intendono al netto di quelle necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione medesima.

ARTICOLO 4, comma 1

Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

La norma novella integralmente l'articolo 252-*bis* del d.lgs. n. 152/2006⁹.

L'articolo, nella nuova versione, prevede che il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata, possano stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti

⁹ Codice dell'ambiente.

interessati (di seguito definiti “soggetti interessati”) ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007¹⁰, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate¹¹ (*capoverso* art. 252-*bis*, comma 1).

I medesimi accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti. Essi disciplinano in particolare (*capoverso* art. 252-*bis*, comma 2):

- l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
- i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
- i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico-finanziario disponibili e attribuiti;
- la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
- l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato (lett. g);
- i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e

¹⁰ Ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

¹¹ Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (ILVA di Taranto).

funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità (*capoverso art. 252-bis*, comma 3).

Si dispone, inoltre, che i soggetti interessati non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate (*capoverso art. 252-bis*, comma 4). Si prevede tuttavia che gli accordi in esame possano essere stipulati anche con tali soggetti alle seguenti ulteriori condizioni (*capoverso 252-bis*, comma 5):

- i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
- oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del d.lgs. in esame;
- il termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo (*capoverso art. 252-bis*, comma 6).

Si prevede, inoltre, che, ad eccezione dei casi che rientrano nel campo di applicazione di cui al *capoverso 252-bis*, comma 5 in esame, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge (*capoverso art. 252-bis*, comma 7).

Inoltre, all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziato a legislazione vigente, una o più società "*in house*" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (*capoverso art. 252-bis*, comma 10).

Si dispone, infine, che il Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro, e le regioni e province autonome, adottino misure volte a

favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche negli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziata a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli accordi di programma in esame (*capoverso* art. 252-*bis*, comma 11).

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito ai profili finanziari delle disposizioni.

Si evidenzia in via preliminare che la novella legislativa in esame non ripropone le previsioni contenute - nella precedente versione dell'art. 252-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 - al comma 2, che disponevano che gli oneri per la messa in sicurezza e la bonifica nonché per l'accertamento di ulteriori danni ambientali fossero a carico del soggetto responsabile della contaminazione qualora individuato, esistente e solvibile, e che il proprietario del sito fosse obbligato in via sussidiaria previa escussione del responsabile.

Si osserva in proposito che dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella nuova versione dell'articolo non emerge con chiarezza su quali soggetti ricadano specificamente gli oneri di bonifica e quelli relativi agli altri interventi compresi nell'accordo di programma e in quale misura debbano ritenersi specificamente coinvolti in tali spese i soggetti pubblici. Infatti, per un verso, il comma 2, lett. g), dispone che l'accordo individui il "soggetto attuatore" degli interventi di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio e controllo e che detti interventi restano a carico del "soggetto interessato", per altro verso, alla lett. e) prevede che gli accordi di programma disciplinino anche i contributi pubblici e le "altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti".

Inoltre la disposizione di cui al comma 7 prevede che la p.a., ad eccezione dei casi di cui al comma 5, possa agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno

ambientale. Detta azione – oltre a riferirsi anche ad interventi non rientranti negli accordi e per i quali non sembrerebbe realizzabile quindi un concorso dei “soggetti interessati” - si configura comunque come eventuale e riguarda esclusivamente la ripetizione delle somme, lasciando quindi presumere che dette categorie di spese possano, in tutto o in parte, ricadere in prima istanza sulla stessa p.a.

Inoltre, per quanto attiene agli accordi di cui al predetto comma 5, che possono essere stipulati con i soggetti responsabili, tenuto conto che gli stessi sono esclusi dall'azione di ripetizione di cui al comma 7, andrebbe precisato se i relativi oneri debbano comunque intendersi, in via immediata e diretta, integralmente a carico dei soggetti responsabili¹².

In merito alle predette considerazioni ed alle possibili ricadute per la finanza pubblica, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare la neutralità finanziaria delle norme, affermata dalla RT, tenuto conto che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza in esame potrebbero richiedere risorse anche di rilevante entità.

Appaiono altresì necessari chiarimenti con specifico riguardo agli ulteriori profili di seguito evidenziati.

Con riferimento all'azione di ripetizione di cui al comma 7, configurata dalla norma come una facoltà, andrebbe chiarito se possano comunque configurarsi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche sia in relazione all'esigenza di anticipare le spese per gli interventi da attivare d'ufficio sia in relazione alla possibilità che l'azione di rivalsa non consenta il pieno recupero delle spese eventualmente sostenute da soggetti pubblici.

Riguardo alla disposizione di cui al comma 6, in base alla quale l'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni individuati dall'accordo di programma esclude ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo, andrebbe chiarito se tale esclusione di responsabilità riguardi anche il caso in cui situazioni di inquinamento e contaminazione relative ai medesimi

¹² In ogni caso, le ipotesi in cui gli accordi possono essere stipulati anche con i soggetti responsabili, ai sensi del comma 5, si riferiscono esclusivamente a fatti, che hanno causato l'inquinamento, anteriori al 30 aprile 2007.

territori oggetto degli interventi emergano dopo l'attuazione dell'accordo di programma, benché riferite a fatti antecedenti gli accordi stessi.

Infine, con riferimento, alla preposizione di società "in house" (comma 10) all'attuazione dei progetti integrati di bonifica e riconversione industriale in siti inquinati di interesse nazionale, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte ai relativi oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4, commi da 2 a 10 e comma 14

Credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma

La norma prevede la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del d.lgs. n. 152/2006¹³. In particolare l'agevolazione è concessa alle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta 2015 (comma 2). Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (comma 5). Inoltre, il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (comma 6).

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni in esame al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziare, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica,

¹³ Codice dell'ambiente.

l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali (comma 7).

Inoltre, si prevede che per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dai suddetti decreti (comma 8).

L'agevolazione in esame non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo (comma 9). L'efficacia delle agevolazioni in esame è subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi (comma 10).

Si prevede, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 14).

La relazione tecnica afferma che il comma 14 stabilisce a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame un limite di spesa pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Al riguardo pur tenendo conto che l'agevolazione opera entro limiti annui massimi di spesa, andrebbe confermato che la procedura di monitoraggio e i meccanismi autorizzativi garantiscano l'effettivo rispetto dei limiti prefissati.

Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti circa le annualità interessate dagli oneri sia in termini di competenza giuridica che in termini di cassa. Per quanto riguarda il primo profilo, si osserva che effetti di competenza potrebbero manifestarsi anche nel 2016 per le imprese il cui bilancio non coincide con l'anno solare. Inoltre per gli aspetti di cassa, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione e che la norma dispone un limite di spesa limitato agli anni 2014 e 2015, andrebbe precisato come si intenda far fronte a tali effetti di cassa per le annualità successive al 2015.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 14, per quanto attiene all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella misura di 10 milioni di euro nell'anno 2015, si rileva che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità.

Inoltre, appare necessario, in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, aggiornare dal 2013-2015 al 2014-2016 il triennio cui i fondi speciali si riferiscono.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 40 milioni di euro nell'anno 2015, si segnala che lo stesso reca, nel suddetto anno, uno stanziamento pari a euro 360.534.861.

ARTICOLO 4, commi 11 – 13

Misure per l'area di crisi complessa del porto di Trieste

Normativa vigente. I commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 1 del DL n. 43/2013 hanno riconosciuto, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012 in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.

La norma prevede che, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 43/2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del DL n. 67/1997. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.

Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro, assicura la realizzazione degli interventi urgenti e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura meramente ordinamentale e comunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 5

Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese

La norma prevede:

- al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, il rifinanziamento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese per l'importo di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo per pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2. Tali risorse vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito

- capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico (comma 1);
- che, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di 24 ore¹⁴ è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato (comma 2);
 - la modifica dell'articolo 42 del DL n. 83/2012 al fine di estendere la possibilità di far parte dei Consorzi per l'internazionalizzazione e di partecipare ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico anche le imprese agricole (comma 3);
 - il rilascio da parte delle Camere di commercio competenti, su richiesta delle imprese, dei certificati camerale anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo (comma 4);
 - un'estensione dei compiti attribuiti alle Camere di commercio prevedendo che esse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, possano rilasciare "attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese" (comma 5).

La relazione illustrativa chiarisce che si tratta di documenti propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l'alternativa all'intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. La norma, pertanto, amplia il quadro delle competenze camerale in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese;

- che, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto, di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani (comma 7);
- alcune facilitazioni per categorie di richiedenti il visto (comma 8). Si tratta, in particolare:

¹⁴ L'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 374/1990 prevede che l'operatività di 24 ore sia assicurata nelle sedi frontaliere solo per i controlli e le formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.

- della possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello, così come previsto per i possessori di master di secondo livello;
- dell'ampliamento dei casi e della semplificazione della procedura per l'attestazione delle risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia di ricercatori stranieri;
- dell'eliminazione dell'obbligo di idoneità abitativa nel caso di ricongiungimento di familiari di ricercatori stranieri;
- dell'eliminazione della necessità di coerenza tra titolo di studio posseduto e qualifica professionale per i lavoratori altamente qualificati, così come previsto dalla direttiva 2009/50/CE;
- dell'eliminazione delle quote per studenti stranieri nelle università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso.

Si prevede, infine, che dall'attuazione dei commi 7 e 8 in esame non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (comma 9).

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento al comma 2, che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'eventuale apertura degli uffici verrebbe garantita dalle attuali risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La previsione normativa comporta un miglioramento dei servizi offerti alle imprese ed è finalizzata ad incrementare i flussi di merci in importazione ed esportazione dall'Italia. Il miglior standard operativo potrà essere assicurato con un'attenta organizzazione delle risorse umane, con gli strumenti ordinariamente a disposizione per le acquisizioni di personale previsti a legislazione vigente (per trasferimento, per mobilità o per concorso) nonché con le acquisizioni di personale derivanti da processi di riorganizzazione di Amministrazioni pubbliche;
- con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, che le stesse non comportano oneri;
- con riferimento al comma 4, che la disposizione si configura come una rinuncia a maggior gettito, prevedendo l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati dalle Camere di commercio in lingua inglese aggiuntivi rispetto a quelli rilasciati in lingua italiana;

- con riferimento ai commi da 7 a 9, che da essi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, appare opportuno che vengano forniti elementi informativi volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla maggiore operatività degli uffici interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, con specifico riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di migliorare lo standard operativo anche mediante l'acquisizione di personale "per concorso", appare opportuno un chiarimento in merito alla possibilità di ricorso a tale procedura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche con riferimento ai commi 7 e 8, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi volti a confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti attribuiti senza nuovi o maggiori oneri.

ARTICOLO 6 commi da 1 a 3

Finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico

Le norme stabiliscono che, nell'ambito di apposito Programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, siano adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto ad imprese, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi (comma 1).

Tali servizi dovrebbero essere finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale, allo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, alla realizzazione di una connettività a banda larga e ultralarga. I *voucher* potranno altresì finanziare la formazione qualificata nel campo ICT del personale delle suddette piccole e medie imprese.

Mediante apposito decreto ministeriale sarà stabilito l'ammontare dell'intervento, nella misura massima di 100 milioni di euro, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, da ripartire a cura del CIPE tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le camere di commercio operanti nelle singole regioni. Le modalità di erogazione dei contributi predetti saranno regolate con altro decreto interministeriale (commi 2 e 3)

La relazione tecnica afferma che le norme sono di carattere programmatico, in quanto subordinate all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente Programma operativo nazionale 2014-2020.

Al riguardo si osserva che, presumibilmente in ragione del carattere programmatico delle norme, affermato dalla RT, il testo non specifica i termini temporali nell'ambito dei quali i contributi saranno erogati. Infatti, sulla base delle norme in esame, la quantificazione complessiva dei finanziamenti, la loro ripartizione temporale e la loro assegnazione a ciascuna regione formeranno oggetto dei decreti ministeriali previsti dal testo.

Si osserva inoltre che, in assenza di una esplicita disposizione volta ad escludere tali spese dai limiti del patto di stabilità interno, le regioni destinatarie delle somme potranno erogare i finanziamenti alle imprese beneficiarie soltanto nel rispetto di detti limiti.

ARTICOLO 6 comma 4

Contributo annuo dovuto dalle imprese di telecomunicazioni

Le norme modificano la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003), dalle imprese titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.

L'articolo 34 prevede che alle imprese fornitrici di reti o servizi di telecomunicazioni possano essere imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle norme di settore (regime di autorizzazione generale, diritti di uso, obblighi specifici)¹⁵. Tali diritti amministrativi devono essere imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, minimizzando i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

In particolare, si prevede che, per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 utenti, il contributo ammonta a:

- 300 euro ogni mille utenti, in luogo dei 111.000 euro attualmente previsti, per le reti pubbliche di comunicazioni;
- 100 euro ogni mille utenti, in luogo dei 66.500 euro attualmente previsti, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.

¹⁵ Ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione.

La relazione tecnica afferma che la norma introduce una nuova fascia di contributi amministrativi per la concessione di frequenze in favore delle imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000. Afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta a consentire l'ingresso di nuovi soggetti finora esclusi dal mercato.

Al riguardo si osserva che, limitatamente alle imprese minori (ossia aventi un bacino di utenza fino a 50.000 unità), le norme riducono la misura del contributo annuo dovuto per il controllo e la gestione del settore.

In particolare, nell'ipotesi più favorevole – ossia quella di imprese aventi un bacino di utenza esattamente pari a 50.000 unità – il contributo annuale si ridurrebbe da 111.000 a 15.000 euro per le reti pubbliche e da 66.500 a 5.000 euro per i servizi telefonici. Pertanto, a parità di altre condizioni, le norme determinano un'apprezzabile riduzione di introiti destinati alla copertura dei costi amministrativi.

Poiché secondo la relazione tecnica dalle disposizioni non derivano - invece - effetti onerosi, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base di tale valutazione di neutralità finanziaria, con particolare riferimento al numero delle imprese già operanti nel settore che, in assenza delle norme in esame, avrebbero dovuto corrispondere somme più elevate.

ARTICOLO 6, commi da 5 a 7

Sottoscrizione in forma elettronica di accordi e contratti pubblici

Le norme differiscono il termine di entrata in vigore delle disposizioni che impongono a pena di nullità la stipula con modalità elettroniche degli accordi *ex* art. 15 della legge n. 241/1990¹⁶ e dei contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo.

¹⁶ “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

ARTICOLO 6 commi 8 e 9

Misure economiche compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali

Le norme prevedono il rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014, pena la disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale (comma 8).

Viene prevista l'attribuzione di misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze di cui al comma 8, a valere sulle somme non impiegate previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003 (contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a banda larga a Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge finanziaria 2004, legge n. 350/2003). Successivamente al 31 dicembre 2014 le somme residue potranno essere utilizzate per eventuali indennizzi per gli operatori (comma 9).

La relazione tecnica afferma che la copertura finanziaria per la misura di cui ai commi 8 e 9 è fornita dalla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro - trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata - di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2003. La RT specifica che la norma non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di importi già erogati, ma non impiegati per le finalità originariamente previste, per i quali prevedere normativamente una diversa finalizzazione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la diversa finalizzazione delle somme non determini disallineamenti rispetto agli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alle finalità di spesa originariamente previste.

ARTICOLO 6 commi da 10 a 14

Credito d'imposta per la connettività digitale delle PMI

Le norme prevedono, nell'ambito dell'apposito Programma Operativo Nazionale della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, il riconoscimento di un credito dall'imposta lorda nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 20.000 euro per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese ovvero da consorzi di rete di piccole e medie

imprese relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014/2020, a decorrere dalla data individuata con successivo decreto interministeriale, che dovrà definire le modalità per usufruire del beneficio, e fino al 2016. Con apposito decreto ministeriale sono definite le modalità per usufruire del credito di imposta e le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili nonché il regime dei controlli e le disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato (commi 10 e 11).

Il credito di imposta, che non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal precedente comma 1 del medesimo articolo 6, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (comma 12).

Le risorse individuate ai sensi del comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnate per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 14).

La relazione tecnica afferma che l'effettiva attivazione del credito d'imposta avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari, previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale. A tal fine, sulla base delle risorse effettivamente assegnate dal PON, con decreto interministeriale si adotteranno le disposizioni attuative necessarie anche al fine del rispetto del limite di spesa e verrà stabilita la decorrenza dell'agevolazione.

Pertanto, secondo la RT la norma è di carattere programmatico in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

Al riguardo pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla RT - programmatica della norma, la cui attuazione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro della programmazione dei fondi europei 2014-2020, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili.

Si evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabili),

rinviano tuttavia ad una fase successiva l'esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. All' apposito decreto interministeriale è altresì demandata la definizione delle disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato. Non è quindi esplicitata la procedura volta ad assicurare *ex ante* il rispetto del predetto limite e la conseguente attività di verifica *ex post*.

Pertanto non si formulano osservazioni in merito al meccanismo di riconoscimento del beneficio prefigurato dalla norma nel presupposto che la procedura da definire risulterà idonea a garantire che i relativi oneri siano effettivamente riconducibili all'importo massimo indicato.

Sempre in merito alle attività di verifica e controllo, appare necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere tali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi sia in termini di competenza che di cassa. Infatti, la norma prevede un limite massimo complessivo di 50 milioni di euro, a decorrere dalla data individuata con successivo decreto interministeriale, che dovrà definire le modalità per usufruire del beneficio, e fino al 2016. Peraltro effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione.

Andrebbe quindi chiarito quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale per gli esercizi presumibilmente interessati.

ARTICOLO 7

Misura di razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale

Normativa vigente L'art. 8 del D.L. n. 269/2003 ha introdotto una procedura - definita *ruling* - che consente alle imprese che svolgono attività internazionale di stipulare un accordo con l'amministrazione finanziaria per la determinazione dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*

rilevanti ai fini fiscali (comma 1). L'accordo, tra l'altro, vincola i poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria per tre anni a decorrere dall'anno in cui l'accordo stesso viene stipulato (comma 2). Gli oneri derivanti dall'articolo in esame ammontano a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004 (comma 7).

La relazione tecnica allegata al provvedimento affermava che "si tratta di norma procedurale che non produce alcun effetto sul gettito". Tuttavia, il prospetto riepilogativo ha assegnato all'articolo un effetto sui saldi di maggior spesa pari 5 milioni di euro annui dal 2004.

La norma interviene sull'art. 8 del D.L. n. 269/2003 disponendo:

- l'ampliamento dell'ambito di applicazione della procedura di *ruling* di standard internazionale. In particolare, tale procedura viene estesa anche alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata in Italia, alla luce dei criteri previsti dall'art. 162 del TUIR, nonché delle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni;
- l'estensione, da 3 a 5 anni, del periodo di efficacia dell'accordo.

Sono altresì soppressi i riferimenti agli specifici uffici di Roma e Milano dell'Agenzia delle entrate.

La relazione tecnica afferma che la disposizione amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del *ruling* internazionale, in particolare relativamente ai requisiti che configurano una stabile organizzazione in Italia. Tale ampliamento è volto a migliorare i rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, garantendo maggiore certezza giuridica. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo si segnala che la disposizione amplia l'ambito di applicazione di un istituto al quale erano stati attribuiti effetti onerosi stimati in 5 milioni di euro annui. Pertanto l'estensione sembra suscettibile di recare ulteriori oneri che andrebbero opportunamente quantificati indicando le risorse con le quali farvi fronte. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Andrebbe inoltre confermato che l'estensione dell'arco temporale (da 3 a 5 anni) nel corso del quale sono vincolati i poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria non si applica agli accordi già stipulati. In tale ipotesi, infatti, potrebbero determinarsi ulteriori oneri tenuto conto che gli accordi stipulati erano riferiti ad un periodo temporale ridotto e che, pertanto, la proroga del termine potrebbe determinare ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a minori accertamenti non scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Anche su tale punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto

La norma novella il D.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, disciplinando, in particolare, le clausole contrattuali concernenti la c.d. scatola nera¹⁷ [comma 1, lett. b)], il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate [comma 1, lett. d)] ed il divieto di cessione del diritto al risarcimento [comma 1, lett. f)]. Viene, inoltre, disciplinata la possibilità di apporre clausole facoltative in tema di prestazioni di servizi medico-sanitari in convenzione con le imprese assicurative (comma 2). All'accettazione delle suddette clausole da parte degli assicurati viene associato un meccanismo obbligatorio di riduzione dei premi assicurativi, il cui mancato rispetto da parte delle medesime imprese assicuratrici comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 4).

Le imprese assicuratrici sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet l'entità delle riduzioni dei premi associati all'utilizzo delle suddette clausole. I dati in riferimento sono pubblicati anche sui siti del Ministero dello sviluppo economico e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) (comma 8). Nel momento della stipula del contratto, inoltre, le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito devono darne comunicazione all'assicurato con apposita dichiarazione (comma 5). L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con particolare riguardo alla c.d. scatola nera, viene disposto che l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività dei veicoli sia garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale¹⁸. A decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro e successivamente trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni [comma 1, lett. b) cpv. 1-ter)]

Vengono altresì, attribuiti all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, con specifico riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione (comma 7).

¹⁷ I costi di installazione della scatola nera sono a carico dell'impresa di assicurazione.

¹⁸ Di cui all'articolo 73 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (DPR n. 495/1992).

Viene previsto, infine, che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (comma 13).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni dell'articolo in esame non determinano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività di controllo e di monitoraggio e gli ulteriori compiti demandati all'IVASS e alle altre Amministrazioni interessate sono attuati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si ravvisa l'opportunità di una conferma da parte del Governo, che i soggetti chiamati a dare attuazione alle disposizioni in esame possano operare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili a legislazione vigente. Ci si riferisce, in particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete adottare misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli [comma 1, lett. b) cpv. 1-ter)], e all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) al quale sono conferite (comma 7) funzioni di controllo e monitoraggio degli obblighi (informazione negoziale, comunicazione e riduzione dei premi) previsti dalle disposizioni in esame in capo alle imprese assicuratrici.

ARTICOLO 9

Misure per favorire la diffusione della lettura

Le norme recano le seguenti misure:

- dispongono, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, l'istituzione di un credito d'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre

pubblicazioni. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (commi 1-3);

- affidano ad apposito decreto interministeriale le modalità per usufruire del credito d'imposta ed ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato nonché l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari (commi 4 e 5);
- stabiliscono che il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è maturato il beneficio, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP, né rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi. Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione (comma 6);
- stabiliscono che le risorse individuate ai sensi del comma 5 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del MEF. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito d'imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato (comma 7).

La relazione tecnica ricorda che la disposizione in esame prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per le famiglie e le persone giuridiche, pari al 19%, fino ad una spesa annua di duemila euro, di cui mille per l'acquisto di libri di testo.

Specifica che l'effettiva attivazione dell'agevolazione avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale.

A tal fine, sulla base delle risorse effettivamente assegnate dal PON, con decreto interministeriale si adotteranno le disposizioni attuative necessarie anche al fine del rispetto del limite di spesa e verrà stabilita la decorrenza dell'agevolazione.

Afferma che pertanto la norma è di carattere programmatico in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

Al riguardo pur prendendo atto della natura – evidenziata dalla RT - programmatica della norma, la cui attuazione resta subordinata all'individuazione delle relative risorse nel quadro

della programmazione dei fondi europei 2014-2020, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai seguenti profili.

Si evidenzia che la disposizione introduce un beneficio fiscale (individuandone la tipologia, i soggetti beneficiari, il presupposto, la misura e il limite massimo di risorse utilizzabili), rinviando tuttavia ad una fase successiva l'esatta individuazione delle risorse finanziarie, della decorrenza e delle relative modalità di fruizione. All' apposto decreto interministeriale è altresì demandata la definizione delle disposizioni necessarie per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato. Non è quindi esplicitata la procedura volta ad assicurare *ex ante* il rispetto del predetto limite e la conseguente attività di verifica *ex post*.

Non si hanno pertanto osservazioni da formulare in merito al meccanismo di riconoscimento del beneficio prefigurato dalla norma nel presupposto che la procedura da definire sia idonea a garantire che i relativi oneri siano effettivamente riconducibili all'importo massimo indicato.

Sempre in merito alle attività di verifica e controllo, appare necessaria una conferma circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere tali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al periodo di decorrenza e alle conseguenti annualità interessate dagli effetti onerosi sia in termini di competenza che di cassa. Infatti, la norma prevede un limite complessivo di risorse pari a 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, disponendo che il beneficio spetti fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016: peraltro effetti di cassa relativi alle minori entrate tributarie potrebbero presentarsi anche nelle annualità successive al 2016, tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione. Inoltre, effetti in termini di competenza potrebbero prodursi anche nel 2017 in relazione alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Andrebbe quindi chiarito quale sia il prevedibile impatto delle disposizioni sia in termini di competenza che in termini di cassa e la relativa modulazione annuale per gli esercizi presumibilmente interessati.

ARTICOLO 10

Tribunale delle società con sede all'estero

La norma reca la novella dell'articolo 4 del D. lgs. n. 168/2003, disciplinante la competenza territoriale delle sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, attribuendo in modo inderogabile a specifiche sezioni specializzate in materia di impresa indicate dalla norma stessa, la competenza sulle controversie nelle quali è parte¹⁹ una società con sede all'estero²⁰ e che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale dovrebbero essere trattate da altri uffici giudiziari [comma 1, lett. b)].

Nello specifico la norma prevede [comma 1, lett. b) nn. 1-9] che siano inderogabilmente competenti: la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza; la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata); la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno; la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma; la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia.

La norma prevede, infine, che dall'attuazione articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione dello stesso le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (comma 3).

¹⁹ Anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile.

²⁰ Anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame ha l'intento di individuare espressamente le competenze delle principali sezioni specializzate del tribunale per le imprese, nella distribuzione geografica nazionale (Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia), nelle controversie che riguardano società con sede all'estero, anche quando queste abbiano rappresentanza stabile in Italia. Si tende, quindi, a concentrare tali tipologie di procedimenti presso quelle sedi in grado di offrire una maggiore specializzazione dei giudici al fine di rendere più celere la definizione dei procedimenti, nonché di garantire una migliore logistica per le imprese più decentrate. L'individuazione del Tribunale delle società con sede all'estero non determina nuovi profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di strutture giudiziarie già esistenti e funzionanti sul territorio. I relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica - a conferma dell'espressa clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione (comma 3) - circa l'attuazione dell'articolo in esame da parte delle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle rispettive risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 11, comma 1 **Credito alle cooperative**

La norma interviene sulla disciplina del credito agevolato in favore delle cooperative disciplinato dalla legge n. 49 del 1985 al fine di estendere alle società finanziarie che erogano finanziamenti alle cooperative²¹ le agevolazioni tributarie già previste in favore dei finanziamenti effettuati con le risorse del Fondo Foncooper²² previsto dalla medesima legge n. 49. In particolare:

- si estende l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste per il Foncooper ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie di cui alla legge n. 49/1985. In sostanza, tali finanziamenti non concorrono a formare la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari (*lettera a*);

²¹ Istituite ai sensi della legge n. 49 del 1985 (c.d. Legge Marcora).

²² Come evidenziato dalla relazione illustrativa, le risorse utilizzate per i finanziamenti sono rappresentate da un fondo di rotazione conferito dal MISE nel quale rientrano i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative per essere poi reimpiegati per l'erogazione di nuovi finanziamenti in favore delle cooperative.

- si dispone una deroga alla disciplina prevista dal codice civile in materia di costituzione delle società cooperative²³ consentendo la partecipazione come socie alle società finanziarie in commento anche in presenza di meno di nove soci (*lettera b*)).

La relazione tecnica afferma che la modifica di cui alla lettera *a*) mira ad estendere l'agevolazione tributaria ex art. 19 del DPR n. 601/1973 – già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper – anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie, equiparando, in tal modo, il trattamento fiscale riservato ai due veicoli finanziari in favore delle società cooperative. Pertanto anche i finanziamenti erogati dalle società finanziarie non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. Considerata l'esiguità del volume dei finanziamenti alle cooperative da parte delle società finanziarie, la RT stima che la disposizione in esame determini una perdita di gettito da imposta sostitutiva di trascurabile entità.

La disposizione contenuta nella lettera *b*) è invece finalizzata a riconoscere, formalmente e definitivamente, la possibilità di intervento delle società finanziarie *ex lege* n. 49/85 anche in favore di società cooperative con meno di 9 soci. La disposizione ha dunque valenza normativa e non produce alcun effetto a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si segnala che la norma sembra suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica per le seguenti ragioni:

- a) la lettera *a*) introduce una esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi finanziari. Pur tenendo conto che la RT afferma che il volume degli investimenti interessati appare esiguo, andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti di minor gettito anche alla luce di una possibile espansione del ricorso alla tipologia di credito in esame determinato dalla agevolazione fiscale introdotta;
- b) la lettera *b*) riduce i limiti posti dal codice civile ai requisiti per la costituzione delle società cooperative, consentendo alle società finanziarie in commento di divenire socie anche in presenza di meno di nove soci. Tenuto conto che l'ordinamento vigente riconosce alle cooperative una disciplina agevolata, anche in termini tributari,

²³ Ai sensi dell'art. 2522 cod.civ. le società cooperative possono essere costituite da non meno di nove soci. E' tuttavia concessa la costituzione con almeno tre soci nell'ipotesi che si tratti esclusivamente di persone fisiche e che siano adottate le norme sulla società a responsabilità limitata.

anche per tale fattispecie normativa che andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti finanziari recati dalla modifica introdotta, conseguenti ad una possibile estensione della platea dei potenziali beneficiari della predetta disciplina.

ARTICOLO 11, commi 2 e 3

Prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti

Le norme dispongono che nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, abbiano diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura (comma 2).

L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative costituisce titolo, per i soci lavoratori delle medesime, per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità²⁴, ferma restando l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa i possibili effetti derivanti dalla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ai dipendenti, divenuti soci delle cooperative titolari del contratto di affitto o di acquisto.

ARTICOLO 12, comma 1 lettere da a) a g)

Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa

Normativa vigente. La legge n. 130 del 1999 ha introdotto una disciplina generale in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (*asset backed securities* - ABS) collocati nel mercato dei capitali.

²⁴ Di cui all'articolo 7, comma 5, della L. 223/1991.

L'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato società veicolo, *Special purpose vehicle* (S.P.V.), appositamente costituita ed avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (art. 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La società veicolo, a sua volta, provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. *originator*) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi.

Si segnala che in tale ambito è recentemente intervenuto il decreto-legge n. 102 del 2013 che, all'articolo 6, al fine di sostenere l'accesso all'abitazione e il settore immobiliare ha autorizzato Cassa depositi e prestiti ad acquistare obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari.

Si ricorda, inoltre, che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 46 della legge n. 147 del 2013) ha consentito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. di acquistare titoli emessi ai sensi della normativa sulla cartolarizzazione, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli possono essere garantiti dallo Stato.

Le norme modificano la legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti. In particolare, si prevede quanto segue:

- viene esteso l'ambito applicativo della legge anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette "società veicolo" operanti ai sensi della medesima legge, con l'eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili (lettera a)).

La relazione illustrativa chiarisce che questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti *mini-bond*;

- nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore (lettera b));
- viene integrata la disciplina sulla cartolarizzazione (aggiungendo i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 3 della legge n. 130/1999) affinché la segregazione patrimoniale sia estesa anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi (lettera c)).

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica proposta è volta a colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, la quale pur prevedendo l'imprescindibile requisito della "segregazione" degli attivi

cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione, non estende tale segregazione all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cosiddetto *servicer* e *subservicer*) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi;

- viene modificato l'articolo 4 della legge n. 130/1999. In particolare si prevede che alle cessioni aventi ad oggetto crediti di impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione è possibile applicare le formalità per rendere opponibile la cessione dei crediti ai terzi, previste dalla legge sul factoring²⁵ anche se la cessione non avviene in blocco, su espressa volontà delle parti²⁶. Vengono disapplicate alcune disposizioni della legge fallimentare (in particolare l'articolo 65) con riferimento ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria. In particolare, sono resi efficaci i pagamenti anticipati ad estinzione dei crediti cartolarizzati, anche se effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento. Viene introdotto il comma 4-bis all'articolo 4, equiparando le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati mediante la disapplicazione a tali operazioni delle formalità richieste (ai sensi degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) per la cessione di crediti verso la PA²⁷. Inoltre, alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla stessa legge 130/1999. Si specifica che l'affidamento o il trasferimento delle funzioni della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento a soggetti diversi dalla banca cedente devono essere resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale e mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitorie (lettera d));
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli simili anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione²⁸. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sono adottate le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. Si specifica che

²⁵ Disciplinate dall'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52

²⁶ La relazione illustrativa chiarisce che tale modifica intende semplificare le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra

²⁷ La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione ha la finalità di semplificare le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione (lett. e)).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta a favorire l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli simili come sottostante, da parte delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating;

- viene modificato l'articolo 7 della legge n. 130 del 1999. In particolare si specifica che, per il caso di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, il soggetto incaricato del cd. *servicing* (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) può essere anche la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo²⁹. Si precisa, inoltre, che la cessione al fondo comune di investimento è soggetta all'articolo 58 del testo unico bancario³⁰ e trovano applicazione le agevolazioni fiscali previste nell'articolo 15³¹ del DPR n. 601 del 1973. Sono, inoltre, computati negli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli simili (anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di *rating*), anche ai fini dell'investimento in quote di fondi comuni³² (lettera f);
- inserendo l'articolo 7-*quater* alla legge n. 130/1999, si includono tra gli strumenti idonei ad essere posti come garanzia per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*)³³:
 - le obbligazioni e i titoli simili;
 - i crediti garantiti da ipoteca navale;
 - i crediti nei confronti delle PMI;
 - i crediti derivanti da contratti di *leasing* o di *factoring*;
 - i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

²⁹ La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione intende assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia senza incrementare i costi dell'operazione con il coinvolgimento di un servicer terzo.

³⁰ Di cui al d.lgs. n. 58 del 1998.

³¹ L'articolo 15 del DPR n. 601/1973 prevede che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

³² La relazione illustrativa chiarisce che con tale modifica si intende favorire l'investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti cartolarizzati.

³³ Di cui all'art. 7-*bis* della legge n. 130/1999, come modificato dalle norme precedenti (*cfr infra*).

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame, ad eccezione della lettera f), con riferimento alla quale afferma che essa non comporta sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione che le fattispecie interessate sono pressoché nulle.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 12, comma 3

Cessioni di crediti d'impresa (factoring)

Normativa vigente La legge n.52/1991 reca la disciplina della cessione dei crediti d'impresa che trova applicazione in relazione ai contratti di *factoring*. La suddetta disciplina si applica ai crediti sorti nell'esercizio d'impresa che vengono ceduti dall'imprenditore (cedente) ad una banca o un intermediario finanziario (cessionario). Pertanto il creditore, mediante la stipula di un contratto di *factoring*, ottiene un finanziamento per il quale paga una commissione (calcolata in proporzione all'ammontare dei crediti ceduti).

L'articolo 5 della citata legge disciplina l'efficacia della cessione del credito nei confronti dei terzi nell'ipotesi in cui il cessionario (banca o altro intermediario finanziario autorizzato) abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa.

La norma, introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 5 della legge n. 52/1991, afferma che, ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento nel caso di cessioni di crediti (*factoring*), è sufficiente la registrazione degli intermediari e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente³⁴.

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell'articolo 12, non considerate in modo specifico dalla RT, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

³⁴ L'annotazione deve essere effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 2, c.1, lettera b) del d.lgs. n. 170/2004.

ARTICOLO 12, commi 4 e 7

Opzione per regime fiscale sostitutivo su finanziamenti a medio e lungo termine

Normativa vigente L'art. 15 del DPR n. 601/1973 dispone l'esenzione da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative in relazione a qualunque tipo di atto o contratto relativo ai finanziamenti a medio lungo termine. A tal fine sono considerati a medio lungo termine i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi. L'art. 16 individua l'elenco di specifici settori³⁵ nei quali le predette agevolazioni si applicano indipendentemente dalla durata.

In luogo delle predette imposte è dovuta un'imposta sostitutiva (art. 17) fissata ad aliquota pari allo 0,25% ovvero al 2% nel caso di finanziamenti non relativi ad abitazione principale (art. 18).

Il decreto legge n. 151/2009 stabilisce (art. 3, commi 3 e 3-*bis*) che gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del DPR n. 601/1973 sono tenuti al versamento di un acconto (riferito alle operazioni del secondo semestre) pari al 90% dell'imposta sostitutiva pagata nel primo semestre di ciascun anno. Qualora l'acconto risulti superiore all'imposta dovuta per il secondo semestre, l'ente interessato può scegliere di chiedere il rimborso o riportare il credito nel semestre successivo.

La norma dispone:

- la modifica agli articoli 15 e 17 del DPR n. 601/1973 in base alla quale l'applicazione del regime sostitutivo previsto dagli artt. 15-20 del citato decreto è subordinata all'esercizio di opzione da parte del contribuente (lettere a) e b));
- l'introduzione dell'art. 20-*bis* al DPR n. 601/1973 al fine di estendere la disciplina prevista dagli artt. 15-20 del citato decreto alle garanzie prestate in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni o titoli simili di cui all'art. 44, c. 2, lett. c) del TUIR; in relazione all'imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni di finanziamento in commento, non si applica l'obbligo di versamento dell'acconto previsto dall'art. 3, commi 3 e 3*bis*, del decreto legge n. 151/2009 (lettera c)).

I relativi oneri, pari a 4 mln. di euro a decorrere dal 2014, sono coperti a valere sul fondo da ripartire del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 2, comma 616, della legge n. 244/2007.

La relazione tecnica afferma che la norma introduce l'opzionalità per il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine ed estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva (nella forma opzionale) anche alle modificazioni o estinzioni dei

³⁵ Credito per il lavoro italiano all'estero, credito all'artigianato, credito cinematografico, credito teatrale, credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, credito peschereccio di esercizio.

finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori quali garanzie, surroghe e postergazioni.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, la RT ha utilizzato i dati contenuti nell'archivio del Registro 2012 relativi agli atti registrati nell'anno, selezionando quelli relativi all'accensione di un mutuo, identificabile con il codice negozio 7004, in cui sono state prestate delle garanzie reali diverse da immobili, per i quali non vi sarebbe convenienza nell'applicazione dell'imposta in esame. Pertanto, laddove l'applicazione della stessa divenisse facoltativa, in relazione a tali atti si determinerebbe una perdita di gettito.

Dalla suddetta selezione sono stati rilevati circa 1.700 milioni di imponibile relativi a circa 500 atti. Applicando l'aliquota dello 0,25% si determina un **minor gettito tributario pari a 4 milioni di euro su base annua** ($1.700 \times 0,25\% = 4,38$ mln).

Alla copertura di tale onere, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 2, c. 616, della legge n. 244/2007 relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda l'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, la relazione tecnica stima che tale misura non comporti sostanziali effetti finanziari.

Al riguardo, per quanto attiene agli effetti finanziari recati dall'introduzione del regime opzionale, la relazione tecnica stima tali effetti applicando alla base imponibile rilevata dalla banca dati (1.700 milioni) l'aliquota dello 0,25%. Ai fini della quantificazione andrebbe tuttavia considerato che la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata ai finanziamenti diversi dall'abitazione principale è fissata al 2% e che, pertanto, sulla base imponibile relativa a tali tipologie di finanziamento la perdita di gettito andrebbe valutata applicando tale aliquota più elevata. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Inoltre andrebbe verificato se risponda a criteri di prudenzialità assumere un' ipotesi di andamento costante degli oneri, considerato che la relativa stima è stata effettuata sulla base dei dati relativi al 2012, anno caratterizzato da una generale contrazione nell'erogazione di finanziamenti.

Per quanto riguarda l'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, si prende atto che la relazione tecnica stima che tale misura non comporti sostanziali effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 7, per quanto attiene alla formulazione della clausola di copertura finanziaria, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, appare opportuno circoscrivere al solo comma 4 le disposizioni alle quali sono ascritti effetti onerosi, attualmente riferite all'intero articolo 12.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, a valere sul Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1740 – Ministero dello sviluppo economico), si osserva che da una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato lo stesso reca le necessarie disponibilità.

Infine, si rileva l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria, precisando il carattere annuo degli oneri pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

ARTICOLO 12, comma 5

Riduzione ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari

La norma esclude dall'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% i redditi relativi ad interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili nonchè delle cambiali finanziarie, corrisposti a OIVCM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ed il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta sostanziali effetti finanziari.

Al riguardo, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, andrebbero valutati in via prudenziale le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.

ARTICOLO 12, comma 6

Privilegio speciale per emissione di obbligazioni

La norma estende la disciplina del privilegio speciale - prevista dall'art. 46 del TUB³⁶ in relazione ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito alle imprese – alle obbligazioni e titoli simili aventi scadenza a medio lungo termine la cui sottoscrizione e circolazione è riservata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n. 58/1998³⁷.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell'articolo 12, non considerate in modo specifico dalla RT, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo si hanno osservazioni da formulare per i profili della quantificazione.

ARTICOLO 13, commi 1-3

Disposizioni concernenti la realizzazione delle opere per EXPO 2015

Le norme prevedono:

- al comma 1, la revoca, per le annualità disponibili, di alcune assegnazioni di risorse disposte dal CIPE³⁸ nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. "legge obiettivo"), non essendo stati avviati i relativi interventi. Le risorse revocate affluiscono nel Fondo revoche³⁹. Con riferimento alle somme iscritte in conto residui, riguardanti i finanziamenti revocati, è previsto il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2013 e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, è prevista la facoltà di riassegnazione delle medesime risorse al suddetto Fondo revoche. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le suddette risorse sono destinate prioritariamente alla realizzazione di opere connesse con l'evento EXPO 2015 (lettere a e b del comma 1) e alla linea M4 della metropolitana di Milano (lettera c del comma 1);
- al comma 2, la destinazione di ulteriori 42,8 milioni di euro alle medesime finalità connesse a EXPO 2015 di cui alla lettera a) del comma 1, a valere sulla corrispondente riduzione di quanto assegnato per l'annualità 2013 dal CIPE per la

³⁶ Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993.

³⁷ L'articolo richiamato rinvia ad un regolamento CONSOB la definizione degli investitori qualificati.

³⁸ *Cfr.* in particolare le delibere CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 e n. 33 del 13 maggio 2010, in riferimento alle annualità disponibili.

³⁹ Istituito dall'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 7685 della relativa tabella di bilancio).

realizzazione della linea M4 della metropolitana di Milano. Il comma 2 prevede inoltre la revoca del contributo statale di 172,2 milioni di euro per la linea M4 della metropolitana di Milano, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014;

- al comma 3, l'autorizzazione ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi precedentemente citati nei limiti delle risorse autorizzate e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con quanto risulta iscritto sull'apposito capitolo di bilancio (7685) del Fondo revoche.

Il comma 3 attribuisce, inoltre, funzioni di vigilanza sullo stato di attuazione delle opere al Commissario unico dell'Evento Expo 2015 e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali. La medesima disposizione consente, infine, al Commissario Unico l'adozione di deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

La relazione tecnica fornisce una descrizione degli interventi definanziati e di quelli rifinanziati.

In particolare vengono definanziati i seguenti progetti:

- progetto "Completamento schema idrico Basento - Bradano: attrezzamento settore G" (delibera n. 146/2006): contributo quindicennale di 6,258 milioni di euro, di cui risultano utilizzabili dieci annualità, pari a 62,580 milioni di euro;
- progetto "Potenziamento della linea ferroviaria Rho Arona tratta Rho Gallarate primo lotto funzionale Rho Parabiago (delibera n. 33/2010):
 - contributo quindicennale di 8,046 milioni di euro, di cui risultano utilizzabili undici annualità, per un ammontare di 88,506 milioni di euro;
 - contributo quindicennale di 24,973 milioni di euro, di cui risultano utilizzabili quattordici annualità, per complessivi 349,628 milioni di euro.

Lo stesso comma 1 dispone che le risorse rivenienti dalla revoca delle suddette assegnazioni siano riassegnate, previo versamento all'entrata delle somme iscritte in conto residui, al Fondo revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, per essere destinate prioritariamente, per 53,2 milioni, ad opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'EXPO 2015 (lettera a), al cui finanziamento vengono destinati dal comma 2 ulteriori 42,8 milioni per l'anno 2013 (per un ammontare complessivo di 96 milioni) a valere sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, già assegnati dal CIPE con delibera del 9 settembre 2013 alla linea M4 della metropolitana di Milano e non necessari nell'immediato. A quest'ultimo intervento vengono contestualmente destinati 42,8 milioni a valere sulle risorse derivanti dalle revoche (comma l), al fine di mantenere inalterato l'ammontare complessivo del contributo assegnato dal CIPE in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013.

Il comma 2 in combinato disposto con il comma 1, lettera c), opera in sostanza una rimodulazione temporale delle risorse assegnate alla M4 di Milano al fine di assicurare

risorse immediatamente disponibili agli interventi più necessari e urgenti ai fini dello svolgimento dell'evento EXPO. Sempre a valere sulle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, 45 milioni vengono finalizzati dal medesimo comma (lettera b) ad interventi per l'accessibilità ferroviaria dei terminal T1 e T2 dell'aeroporto di Malpensa.

Il comma 3 prevede che i soggetti attuatori siano autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2, e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio.

La disposizione stabilisce inoltre che il Commissario Unico del Governo per EXPO 2015 utilizzi le deroghe necessarie ai fini della tempestiva realizzazione delle opere necessarie.

In merito agli effetti finanziari, la relazione sottolinea che la norma, atteso il suo carattere procedurale, non comporta effetti finanziari.

Al riguardo si segnala preliminarmente che gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, riferiti agli importi dei finanziamenti revocati e alle annualità disponibili, non coincidono con l'analoga descrizione operata dalla relazione introduttiva. In proposito appaiono utili chiarimenti.

In merito agli effetti finanziari della norma, appare opportuno chiarire se la nuova destinazione delle risorse revocate, in relazione alla diversa dinamica per cassa dei pagamenti, possa comportare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto iscritto negli andamenti tendenziali. La realizzazione delle opere connesse all'evento EXPO 2015 ha infatti, per l'imminente scadenza dell'evento, una tempistica estremamente accelerata che potrebbe non coincidere con gli ordinari tempi di realizzazione delle opere in conto capitale oggetto di definanziamento. Andrebbe pertanto chiarito se la quota di risorse rinvenienti dalle deroghe che la norma destina al citato evento sia stata definita tenendo conto del profilo di spesa scontato negli andamenti tendenziali con riferimento all'originaria finalizzazione delle risorse.

Analogo chiarimento andrebbe fornito in merito alla possibilità di destinare al Fondo revoche le somme iscritte in conto residui, previo il relativo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2013.

Andrebbe inoltre chiarito se le opere definanziate – con l’eccezione della M4 di Milano contestualmente rifinanziata – siano ritenute non più necessarie o meramente rinviate, confermando in ogni caso che la decisione di definanziamento non riguardi interventi per i quali risultino già assunti impegni contrattuali.

ARTICOLO 13, commi 4-7

Finanziamento interventi infrastrutturali nei porti

La norma prevede, al comma 4, che le risorse revocate ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame⁴⁰ siano destinate, se non utilizzate per le finalità previste dal comma 1, ad attività immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani. Alle medesime finalità sono destinate, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2014, le risorse, da individuarsi con decreto ministeriale, già trasferite alle autorità portuali anche attraverso la stipula di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali, trascorsi due anni dal trasferimento, non sia stato pubblicato il bando di gara.

Il comma 5 prevede una procedura attraverso la quale, in caso di revoca ai sensi del comma 4 di finanziamenti realizzati attraverso mutuo, la parte residua del mutuo le cui rate continuano a essere pagate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla banca mutuante possa essere ceduta ad altra Autorità portuale. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede la destinazione alle finalità di cui al comma 4 di una quota di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 a valere sulla quota di IVA riscossa nei porti già destinata alle autorità portuali⁴¹.

Il comma 7 prevede procedure per l’assegnazione da parte del CIPE entro il 30 giugno 2014 delle risorse di cui ai commi da 4 a 7, contestualmente all’approvazione dei progetti definitivi degli interventi.

La relazione tecnica richiama in primo luogo le finalità dell’intervento disposto.

In merito ai profili finanziari la relazione sottolinea che:

- il comma 4, analogamente ai commi 1 e 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevede l’utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente per finalità diverse da quelle originarie, non incidendo tale diversa destinazione sugli effetti stimati nei tendenziali;

⁴⁰ Quelle delle delibere CIPE n. 146 del 2006 e n. 33/2010, relative rispettivamente al completamento schema idrico Basento-Bradano e alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Passo Corese- Rieti.

⁴¹ Cfr. l’articolo 18-bis della legge n. 84/1994 (introdotto dal decreto-legge n. 83/2012), che prevede la destinazione al finanziamento delle autorità portuali dell’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti, nel limite di 90 milioni di euro annui.

- il comma 5 non determina novi o maggiori oneri essendo previsto che l'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non debba determinare oneri per la finanza pubblica;
- la disposizione di cui al comma 6 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disponendo una finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, si richiama in primo luogo quanto già osservato con riferimento ai commi 1-3 dell'articolo in esame, in merito all'esigenza di una verifica sulla conformità del profilo di spesa scontato negli andamenti tendenziali, con riferimento agli interventi oggetto di definanziamento, rispetto a quello derivante dalla destinazione delle somme ad interventi immediatamente cantierabili, disposta dalla norma in esame.

Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti con riferimento alla disposizione di cui al comma 5, che prevede la possibilità di una revoca di mutui in essere senza oneri a carico della finanza pubblica: in particolare, andrebbe precisato se dalla condizione dell'assenza di oneri debba discendere che la risoluzione dei contratti possa avvenire soltanto nei casi in cui ciò non comporti il pagamento di penali e costi aggiuntivi da parte della p.a.

ARTICOLO 13, comma 8

Revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche

La norma, con disposizione analoga a quella già contenuta nella legge di stabilità per il 2014⁴², amplia la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate e fatte confluire nel fondo revoche⁴³. In particolare viene prevista la revocabilità dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 (31/12/2008 il termine precedentemente fissato), per i quali non sia stato pubblicato il bando di gara o non siano stati assunti impegni vincolanti.

La relazione tecnica afferma che la norma amplia il *plafond* dei finanziamenti revocati ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, del d.l. n. 98/2011 e conseguentemente riprogrammabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴² Cfr. il comma 79 dell'art. unico.

⁴³ Cfr. i commi 2 e 3 e 6 dell'art. 32 del D.L. n. 98/2011.

Al riguardo, analogamente a quanto osservato con riferimento al citato comma 79 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014, andrebbe confermato che le revoche interessate dalla norma riguardino spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. In caso contrario, la riprogrammazione delle risorse revocate e la loro spendibilità sarebbe condizionata all'individuazione di una copertura relativamente agli esercizi in cui si manifesti un effetto in termini di cassa.

ARTICOLO 13, comma 9

Linea 1 della metropolitana di Napoli

La norma autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

L'autorizzazione è disposta in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale stabilita dagli articoli 243-bis e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali, TUEL), per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

In particolare, l'autorizzazione è disposta in deroga al comma 8, lettera g), dell'articolo 243-*bis* del TUEL, in base al quale l'ente soggetto alla procedura può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, del TUEL, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali disciplinato dall'articolo 243-*ter*, a condizione che abbia deliberato le aliquote o tariffe nella misura massima prevista, abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali e abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica.

L'autorizzazione è disposta altresì in deroga al comma 9, lettera d), dell'articolo 243-*bis* del TUEL, in base al quale, in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, l'ente non può accedere a nuovo indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a consentire al Comune di Napoli di contrarre mutui per l'importo corrispondente al finanziamento di propria competenza necessario alla realizzazione della linea 1 della tratta Centro Direzionale - Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alle disposizioni previste dal testo unico degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La RT afferma quindi che la disposizione non determina nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa gli effetti negativi che la norma appare suscettibile di determinare sul debito della PA. Andrebbe inoltre escluso che l'accesso a nuovo debito da parte del Comune di Napoli possa compromettere la procedura di riequilibrio finanziario, cui l'ente è già soggetto.

Andrebbe infine valutato se la disposizione possa dar luogo a richieste di analoghe deroghe da parte di comuni soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario, cui è precluso l'accesso a nuovo debito per la realizzazione di opere infrastrutturali.

ARTICOLO 13, commi 10 e 11

Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici

La norma prevede che, ove ricorrano condizioni di particolare urgenza, possa provvedersi, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' inoltre sempre consentito alla stazione appaltante, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura (comma 10).

E' inoltre previsto che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione delle opere, previste dal D.Lgs. n. 163/2006, si applichino a tutti i contratti di appalto anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Per le società o enti di proprietà del Ministero dell'economia che stipulino con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti è prevista la rendicontazione dell'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa (comma 11).

La relazione tecnica illustra in primo luogo, diffusamente, gli interventi normativi operati.

In particolare la relazione afferma che le modifiche proposte all'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici sono finalizzate a risolvere le gravi problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell'impresa appaltatrice, al fine di garantire la continuità aziendale. Infatti, nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto a tale procedura, si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori; né sarebbe coerente con la finalità della disciplina sopra richiamata applicare per tale ipotesi la sospensione del pagamento dei SAL successivi - prevista dall'attuale formulazione dell'art. 118

del Codice - considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante. In tale ottica appare opportuno prevedere che la stazione appaltante versi i corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, in modo da salvaguardare sia la parità di condizione tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la prosecuzione dell'appalto.

L'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 118 è, invece, volta a raccordare tale articolo con la normativa fallimentare, ed in particolare con gli strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale - come quello previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 (Decreto Crescita) di concordato preventivo con continuità aziendale - che consentono la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.

Le disposizioni del comma 11 sono volte ad assicurare omogeneità di disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche in relazione allo svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto. Specificamente, con la disposizione in rassegna si intende recepire tutta la normativa del Codice degli appalti, così come novellata dalle recenti modifiche legislative di cui al decreto-legge 179/2012, di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie, anche ai rapporti contrattuali anteriori all'entrata in vigore del Codice stesso, ivi compresi i settori c.d. "esclusi".

L'ultimo periodo del comma 11, introduce un obbligo di rendicontazione della liberazione di tali liquidità e delle destinazioni delle stesse limitatamente a quei committenti di lavori pubblici che stipulano con lo Stato Contratti pluriennali di investimento e di manutenzione.

In merito ai profili finanziari, la relazione sottolinea che la disposizione non reca profili di spesa a carico della casse erariali.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 13, comma 12

Esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti

La norma modifica il codice della strada escludendo dall'obbligo di immatricolazione i carrelli⁴⁴ qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti, sia a vuoto che carichi.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

⁴⁴ Individuati dall'art. 58, comma 2, lett. c) come veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Al riguardo pur rilevando che la disposizione interviene su una fattispecie limitata, andrebbe chiarito se la stessa possa eventualmente determinare minori incassi per le province in relazione al venir meno dei diritti di registrazione per i mezzi interessati dalla norma.

ARTICOLO 13, comma 13

Denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il sistema idrico e il gas

La norma modifica la denominazione della citata Autorità al fine di precisarne l’ambito di competenza, in coerenza con le funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente

La relazione tecnica interviene sull’articolo 2 della legge istitutiva delle autorità indipendenti n. 481 del 1995, modificando la denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mediante l’inserimento di un chiaro riferimento anche al sistema idrico, tenuto conto delle competenze già attribuite in materia a tale Autorità ai sensi dell’articolo 21, comma 19, d.l. 201 del 2011. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 13, commi 14-15

Disposizioni per la concorrenzialità e la trasparenza nel trasporto aereo

La norma prevede che i gestori di aeroporti che erogano contributi o altri emolumenti ai vettori aerei per lo sviluppo di rotte, debbano esperire procedure di scelta del beneficiario concorrenziali e trasparenti, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, sulla base di linee guida da adottarsi con decreto ministeriale (comma 14).

Si prevede inoltre che i gestori aeroportuali comunichino all’ENAC l’esito di tali procedure ai fini della verifica del rispetto delle suddette condizioni di trasparenza e competitività (comma 15).

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira a fornire uno strumento trasparente ed efficace per monitorare e vigilare sugli accordi che intervengono, negli aeroporti nazionali, tra le società concessionarie della gestione degli aeroporti pubblici e i vettori aerei, accordi che, sempre più numerosi, prevedono spesso l’erogazione di somme

dai gestori ai vettori per sostenere il rilancio e lo sviluppo commerciale di nuovi aeroporti o nuove rotte.

L'obiettivo è verificare che le risorse finanziarie oggetto di tali accordi siano erogate in modo trasparente e concorrenziale e costituiscano effettivamente occasioni di sviluppo economico, garantendo l'accessibilità a regioni attualmente poco collegate, evitando sprechi e soprattutto distorsioni concorrenziali del mercato interno. A tal proposito ed al fine di garantire la predetta finalità è prevista l'adozione di Linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale norma vuole accompagnare secondo principi di trasparenza e concorrenza, l'incentivo delle *start-up* aeroportuali, consentendo di adeguare in modo progressivo il proprio modello imprenditoriale con l'apertura di un nuove rotte aeree, purché tale sostegno sia trasparente, accessibile e alle stesse condizioni per tutti i potenziali concorrenti.

Al riguardo andrebbe acquisita conferma che l'ENAC possa svolgere il nuovo compito ad esso attribuito, di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, peraltro ridotti ai sensi del successivo comma 18.

ARTICOLO 13, commi da 16 a 18

Disposizioni in materia di addizionali comunali sui diritti di imbarco

Le norme dispongono che l'addizionale comunale per i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali non sia dovuta se gli stessi passeggeri provengono da scali domestici (comma 16).

Sulla base della normativa previgente l'esenzione era limitata ai soli scali nei quali sia l'aeroporto di provenienza che quello di destinazione sono domestici⁴⁵.

L'esenzione di cui al comma precedente non si applica all'addizionale commissariale per Roma capitale (comma 17).

L'esenzione per tale addizionale commissariale, pari a 1 euro, continua pertanto ad essere limitata ai soli transiti già interessati dall'esenzione in base alla vigente normativa..

Alla copertura delle minori entrate, quantificate in 9 mln di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all'ENAC⁴⁶.

⁴⁵ Cosiddetti scali "dom-dom" tali transiti risultano esenti dal pagamento del diritto d'imbarco e quindi anche delle relative addizionali, ai sensi della "Circolare Gen. Pugliese del 24 ottobre 1991".

⁴⁶ Di cui all'art. 11-decies della legge n. 248 del 2005.

Al ristoro delle minori entrate a favore dei soggetti interessati si provvede con decreto ministeriale.

La relazione tecnica ricorda che complessivamente la misura delle addizionali al diritto d'imbarco è pari a € 6,50 ai quali va sommata l'addizionale per Roma Capitale pari a € 1. L'impatto complessivo stimato in termini di minori entrate per la finanza pubblica ammonta a circa 9 milioni di euro.

Il calcolo dell'onere è basato sull'esame dei transiti indiretti esentati dal pagamento dell'addizionale, ossia quelli aventi origine da uno scalo nazionale e transitanti in altro scalo domestico, indipendentemente dalla destinazione del volo (domestico, già esentato per legge, DE ed extra DE).

I dati di traffico presi a riferimento per la stima sono stati determinati sulla base dei 3 principali aeroporti nazionali come segue (Fonte ENAC):

- 1) per lo scalo di Fiumicino e Ciampino sull'esame dei transiti indiretti 2013 (pre-consuntivo 2013) e sul dato previsionale dei transiti indiretti 2014;
- 2) per gli scali di Milano Linate, Malpensa, e Venezia Tessera, sull'esame dei transiti indiretti 2013 (pre-consuntivo 2013).

La misura non incide sull'addizionale per Roma Capitale che continua ad essere applicata a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica, in attuazione a quanto già disposto dalla citata "Circolare Gen. Pugliese del 24 ottobre 1991".

Alla compensazione per le minori entrate si fa fronte mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente nazionale per l'aviazione civile, disposti ai sensi dell'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Inoltre, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro il 30 giugno di ciascun anno si provvede al ristoro delle minori entrate a favore dei soggetti interessati.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica, nel fornire indicazioni metodologiche e sull'origine dei dati utilizzati, non fornisce elementi quantitativi non consentendo una verifica della stima.

Al fine di comprendere la portata della quantificazione effettuata appare opportuno che sia chiarito l'ambito applicativo dell'esenzione. Infatti, sulla base del testo letterale della disposizione, sembrerebbero assoggettati alle addizionali i transiti che, pur avendo una destinazione nazionale, hanno una provenienza estera, mentre sarebbero esentati i transiti

che, avendo una destinazione estera, hanno una provenienza nazionale: il medesimo transito beneficerebbe quindi dell'esenzione all'andata e non al ritorno. Su tale aspetto appare opportuna una conferma.

In merito alla disposizione di copertura, appare necessario che sia confermato che l'ENAC possa svolgere le funzioni cui esso è preposto sulla base della normativa vigente e quelle aggiuntive ad esso attribuite dal provvedimento in esame⁴⁷ a valere sulle risorse disponibili, come ridotta dalla norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 18, appare opportuno che il Governo chiarisca la decorrenza delle minori entrate, pari a 9 milioni di euro annui, oggetto di copertura finanziaria.

Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 11-*decies* del decreto-legge n. 203 del 2005, relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (capitolo 1921 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, appare opportuno che il Governo assicuri che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 13, commi 19 e 20

Decontribuzione delle indennità di volo

La normativa vigente prevede un particolare regime fiscale e contributivo per le indennità di volo. Esse concorrono a formare il reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, nella misura del 50 per cento del loro ammontare; corrispondentemente, le medesime indennità concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare.

La norma prevede che per il 2014 le indennità di volo (previste dalla legge o dal contratto collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Resta fermo che le stesse indennità costituiscono retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare (comma 19)

Il comma 20 prevede che alla copertura degli oneri, quantificati in 28 milioni di euro per il 2014, a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di

⁴⁷ Cfr. i precedenti commi 14 e 15.

navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico civile. Tali risorse sono versate dall'ENAV all'entrata del bilancio dello Stato per il 2014 ed il Ministro dell'economia provvede con appositi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La relazione tecnica afferma che, da un'analisi dei dati amministrativi dell'INPS 2013 è stato stimato per il 2014 un monte retributivo afferente agli iscritti al Fondo Volo (circa 10.000 soggetti esclusi i cassa integrati) di 366 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro pagati come indennità. Pertanto, in caso di abrogazione dall'imponibile contributivo dell'indennità di volo il minor gettito contributivo è stimato in 14 milioni di euro per l'anno 2014.

La contribuzione figurativa sul 50% dell'indennità di volo è analogamente stimata in 14 milioni di euro per l'anno 2014.

Alla copertura dell'onere complessivo, stimato in 28 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 20, a valere sulle risorse devolute dalla ENAV S.p.A all'entrata del Bilancio dello Stato, per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti in favore del traffico aereo civile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica sembra operare una sovrastima dell'onere, non considerando l'effetto positivo dovuto al recupero di gettito fiscale. I versamenti contributivi costituiscono infatti una posta deducibile ai fini IRPEF; dovrebbe quindi emergere un maggior gettito fiscale pari all'applicazione dell'aliquota marginale media sul 50% dei minori versamenti contributivi.

Si segnala inoltre che la quantificazione dell'onere in 28 mln rileva ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre gli effetti relativi ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono limitati a 14 mln.

Il maggior onere di 14 mln sul saldo netto da finanziare deriva dal fatto che, prevedendo la norma che le indennità di volo concorrano per il 50% alla formazione della retribuzione pensionabile, lo Stato è tenuto a rimborsare all'INPS non soltanto il minor gettito contributivo (a ripiano dello sbilancio di entrate e spese dell'anno dell'istituto previdenziale), ma anche l'onere a fronte della contribuzione figurativa che l'INPS è tenuto a iscrivere nella relativa gestione, a favore dei beneficiari della disposizione. A fronte di tale trasferimento aggiuntivo di 14 mln, finalizzato a finanziare la contribuzione figurativa, l'Istituto previdenziale registra nel 2014 un miglioramento del proprio saldo di esercizio, compensativo del corrispondente peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, con conseguente invarianza di effetti per la PA, che restano limitati ai soli 14 mln derivante dalla riduzioni dei versamenti contributivi da parte dei percettori delle indennità di volo.

La relazione tecnica non evidenzia tale differente imputazione dell'onere sui saldi: andrebbe pertanto chiarito se essa sia stata implicitamente considerata.

Con riferimento alla copertura, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla natura del riversamento da parte dell'ENAV all'entrata del bilancio dello Stato di risorse per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti in favore del traffico aereo civile. Non è chiaro infatti a quale titolo l'ENAV, società esterna al comparto della PA ma interamente di proprietà pubblica, effettui tale riversamento e, conseguentemente, non è chiaro come esso vada registrato nei saldi di finanza pubblica.

In particolare non è chiaro se il predetto riversamento rilevi ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica (con conseguente effetto positivo della norma pari a 14 mln nel 2014 sui saldi di fabbisogno e indebitamento) o ai fini del solo saldo netto da finanziare (con conseguente mancata copertura dell'onere di 14 mln sui citati saldi).

In ogni caso, stante la diversa imputazione dell'onere di pari importo sui diversi saldi, la disposizione di copertura, ove idonea a produrre effetti sui saldi di fabbisogno o indebitamento, determinerebbe una sovracopertura dell'onere sui predetti saldi, con un effetto netto positivo di 14 mln per il 2014.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 20, al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo, da un lato, chiarisca a quanto ammontino le risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile delle quali è previsto l'utilizzo, dall'altro assicuri che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 13, commi 21-23

Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo

Normativa vigente. L'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249/2004 ha istituito, presso l'INPS, un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, alimentato da un

contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro del settore pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi convengono tra di loro per garantire la piena operatività del fondo. L'articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005 ha in seguito aumentato l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri, destinando le relative risorse, fino al 31 dicembre 2015, al Fondo speciale. I commi 47 e 48 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero) hanno previsto (in relazione al superamento del Fondo speciale e alla sua trasformazione in Fondo di solidarietà, prevista dal 2014, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-21 della stessa Legge 92/12) che le maggiori risorse destinate al Fondo speciale ai sensi del citato articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005 fossero riversate, a partire dal 1° gennaio 2016, all'INPS.

Le norme sono volte a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-21, della legge n.92/2012). A tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018:

- è prolungata di tre anni l'operatività delle norme (articolo 2, commi 47 e 48 della legge n.92/2012) che prevedono la devoluzione al Fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (comma 21);
- è soppressa la disposizione (art. 3, comma 46, lettera c) che prevedeva la soppressione del citato Fondo speciale (comma 22);
- è previsto l'ulteriore aumento, da operarsi con decreto ministeriale, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003. L'aumento è determinato in misura sufficiente a compensare gli oneri derivanti dal comma 21 e il relativo gettito è destinato all'INPS (comma 23).

La relazione tecnica afferma che il comma 21 ha come finalità quella di prorogare fino al 31.12.2018 il Fondo speciale del personale del trasporto aereo, nonché di conservare, dal 1° gennaio 2016, il finanziamento del predetto Fondo attraverso l'addizionale di cui all'art. 6-quater del D.l. n. 7 del 2005 e di cui all'art. 2 co. 48 della legge n. 92/12, prevista attualmente nella misura di 3 euro a passeggero.

La disposizione si inserisce in un percorso volto ad assicurare nel medio periodo la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti da interventi di Cigs/mobilità, nonché a consentire la gestione dei processi di riorganizzazione/ristrutturazione conseguenti allo stato di crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo.

Per far fronte alla predetta proroga, è prevista al comma 23 una copertura finanziaria dei corrispondenti mancati afflussi di risorse all'INPS a partire dal 2016, stimati in complessivi 184 milioni di euro annui sulla base degli introiti del Fondo relativi all'anno 2013, derivanti dall'addizionale di 3 euro a passeggero.

Tale copertura è individuata attraverso il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Al riguardo risulterebbe opportuno acquisire gli elementi alla base della quantificazione del maggior gettito stimato con riferimento all'incremento di tre euro dell'addizionale. La stima operata presenta infatti alcune discrasie, peraltro di lieve entità, rispetto a precedenti quantificazioni, anche tenendo conto della modifica alla base di applicazione del tributo prevista dai precedenti commi 16-18.

Il maggior gettito quantificato, pari a 184 mln, risulta inferiore di 10 mln rispetto a quello quantificato in relazione all'art. 2, commi 47-50, della legge n. 92/2012, sempre con riferimento ad un importo dell'addizionale pari a 3 euro a passeggero. Peraltro, l'articolo attualmente in esame, ai commi 16-17, dispone una limitazione della platea di applicazione dell'addizionale, quantificando in 9 mln il relativo minor gettito, commisurato in questo caso a 6,5 euro a passeggero, cui corrisponderebbe pertanto, riproporzionando l'importo con riferimento a 3 euro di addizionale, un ammontare di circa 4 mln. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se la riduzione di 10 mln di euro (in luogo di 4 mln) rispetto alla precedente quantificazione derivi da un fattore di prudenzialità.

Si segnala comunque la necessità di tenere conto degli effetti di minor gettito fiscale per la quota parte degli incrementi delle addizionali corrisposti da passeggeri facenti capo a soggetti titolati alla deducibilità del relativo onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 23, si segnala che la disposizione non indica esplicitamente la quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione del comma 21, che proroga fino al 31 dicembre 2018, il fondo speciale del personale del trasporto aereo, e che corrispondentemente proroga il finanziamento del predetto fondo a valere sull'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Tale quantificazione, pari a 184 milioni di euro, è infatti indicata esclusivamente nella relazione tecnica. A tale proposito, appare opportuno che il Governo confermi la suddetta quantificazione dell'onere e la decorrenza dello stesso al fine di integrare in tal senso il comma 23.

ARTICOLO 13, commi 24-28

Norme per migliorare l'attrattività turistica

Le norme, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedono un finanziamento, nel limite dell'importo complessivo di 500 milioni di euro, per i progetti, di importo unitario compreso tra 1 mln e 5 mln di euro, presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. I criteri per l'utilizzo di dette risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale.

La copertura degli oneri del finanziamento è prevista a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, nonché sulle risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. E' previsto il possibile innalzamento del tetto di 500 milioni, qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime.

La relazione tecnica, in merito alla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, afferma che essa è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013. L'ammontare complessivo delle risorse dedicate agli interventi del Piano di azione coesione è pari a circa 12 miliardi di euro e, nell'ambito di tale plafond risultano concrete ipotesi di riprogrammazione, anche alla luce degli attuali risultati del monitoraggio, più che compatibili con il tetto di spesa di 500 milioni di euro previsto dalla norma in esame.

Analoga compatibilità è rinvenibile per le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 che, sulla base dei dati di monitoraggio aggiornati al 31 ottobre 2013, devono effettuare ulteriori spese per oltre 24 miliardi di euro entro la scadenza del 31 dicembre 2015.

Infine, il comma 28 prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni di cui al comma 1 qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime. Anche tale previsione risulta compatibile con concrete possibilità di riprogrammazione, attesi i suddetti plafond di risorse su cui esse andrebbero ad incidere.

Per quanto sopra evidenziato, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è neutrale rispetto ai relativi saldi, in quanto trattasi di risorse già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la disposizione inerente il finanziamento dei progetti comunali produca effetti solo nei limiti dell'effettiva disponibilità delle risorse individuate dalla disposizione di copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 26, appare opportuno che il Governo chiarisca l'arco temporale di riferimento dell'autorizzazione di spesa pari a 500 milioni di euro previsto per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 24 in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali in vista dell'EXPO 2015.

ARTICOLO 14

Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare

Le norme prevedono misure di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, le disposizioni:

- aumentano in ragione del 30% l'importo delle sanzioni amministrative in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione,⁴⁸ nonché delle somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro⁴⁹ [comma 1, lettera *a*];
- aumentano in ragione di 10 volte l'importo delle sanzioni amministrative in caso di in caso di violazione delle norme sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e sui riposi settimanali, escludendo dall'aumento le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme riguardanti le ferie annuali⁵⁰ [comma 1, lettera *b*];
- destinano i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni sopra descritte al finanziamento di misure finalizzate alla vigilanza in materia di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione in materia di salute e

⁴⁸ Di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, DL 12/2002.

⁴⁹ Di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *c*), del D. Lgs. 81/2008.

⁵⁰ Di cui all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 66/2003.

sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall'adozione di interventi per l'implementazione e la razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, di cui alla successiva lettera *f*). A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro [comma 1, lettera *c*]);

- ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, sottopongono la programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, sia a livello centrale che territoriale all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, al fine di assicurare un migliore e più razionale impiego del personale ispettivo [comma 1, lettera *d*]);
- autorizzano il Ministero del lavoro ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di 250 unità, di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 di ispettore tecnico di area III, da destinare nelle regioni del centro-nord e a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al successivo comma 2. Il Ministero del lavoro comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa [comma 1, lettera *e*]);
- con decreto sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio finalizzate all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro [comma 1, lettera *f*]).

Ai maggiori oneri derivanti dall'implementazione della dotazione organica del Ministero del lavoro, di cui al precedente comma 1, lettera *e*), si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016 (comma 2).

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che:

- con riferimento all'incremento delle sanzioni e alla destinazione dei relativi maggiori introiti a misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare [lettere *a*), *b*) e *c*]), tali disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica;
- per quanto attiene alla lettera *d*), relativa alla programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere misure di carattere organizzativo;

- relativamente all'ampliamento della dotazione organica del personale ispettivo del Ministero del lavoro, di cui alla lettera *e*), lo stesso si pone in parziale deroga rispetto ai vincoli di cui al DL 95/2012. Tuttavia, tale deroga risulta pienamente giustificata in considerazione del preminente interesse pubblico generale sotteso al contrasto alle violazioni in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza sul lavoro. Viene, inoltre, previsto che il Ministero del lavoro proceda in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nei limiti dei maggiori oneri quantificati nel comma 2 in 5 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 10,2 milioni di euro a regime, a partire dall'anno 2016. Infatti, l'assunzione di 250 unità ispettive, comporta oneri "a regime" di euro 10.198.000 (costo unitario dell'ispettore pari a 40.792 euro per 250 unità). Tale incremento di unità ispettive consentirà un proporzionale aumento del numero delle ispezioni (annualmente ogni ispettore visita in media 45 aziende) e, conseguentemente, degli importi introitati dallo Stato e che ammontano in media a 88.594 euro in relazione all'attività svolta da ciascun ispettore. Le assunzioni effettuate in applicazione della disposizione consentiranno, pertanto, di incrementare la platea del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 3.125 unità. I relativi maggiori oneri sono coperti ai sensi del comma 2 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del DL 185/2008, il quale dispone di adeguata copertura, tenuto conto anche le altre disposizioni che a legislazione vigente prevedono l'utilizzo delle risorse del Fondo sono configurate come limiti massimi agli impegni che possono essere assunti attraverso puntuali atti amministrativi (decreti direttoriali), non comportando - per ciò stesso - l'esaurimento del relativo plafond.

Al riguardo, relativamente all'ampliamento della dotazione organica, di cui al comma 1, lettera *e*), si rileva che la norma, per un verso, dispone che le assunzioni siano effettuate nei limiti finanziari di cui al comma 2, per altro verso indica in modo puntuale il numero delle unità da assumere: tale elemento vincola quindi la misura dell'onere a regime, indicata in 10,2 mln di euro a decorrere dal 2016. Tanto premesso, si osserva tuttavia che la quantificazione contenuta nella relazione tecnica appare congrua in relazione alle qualifiche funzionali interessate da detto ampliamento.

Per quanto riguarda le modalità di copertura individuate dal comma 2, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formulazione, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la sussistenza delle risorse ivi stanziare, anche alla luce della gradualità con cui l'amministrazione può provvedere alla determinazione dei contingenti da immettere nei ruoli, nell'ambito delle risorse disponibili. Appare comunque utile acquisire dal Governo una valutazione circa la congruità dell'utilizzo del Fondo rispetto alla destinazione propria dello stesso, rivolta al sostegno occupazionale e al finanziamento di misure di sostegno al reddito. Relativamente al comma 1, lettera c), che prevede la destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure finalizzate alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, appaiono in primo luogo necessari chiarimenti circa l'eventuale impatto delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, qualora il disallineamento temporale tra la fase di acquisizione delle risorse e quella della loro destinazione a finalità di spesa non dovesse essere di portata meramente infra-annuale. Inoltre andrebbero precisate le specifiche destinazioni di tali risorse, che essendo di carattere eventuale, non sembrano, in linea di principio, idonee a finanziare interventi di carattere pluriennale. Appare infine utile acquisire conferma dal Governo che eventuali adempimenti ulteriori da parte del Ministero del lavoro, connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, di cui al comma 1, lettera d), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al decreto che dovrà individuare forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, andrebbero fornite indicazioni volte a suffragare che le predette modalità non siano suscettibili di dar luogo a maggiori oneri netti, in relazione ai presumibili rimborsi e costi assicurativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, appare opportuno che il Governo confermi che le risorse relative al Fondo sociale per l'occupazione e

la formazione (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) delle quali è previsto l'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, di 7 milioni di euro per il 2015 e di 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, si rileva l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 10,2 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2016.